

**REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI TRAPANI  
SEZIONE PENALE**

composto dai signori magistrati

1. dott.ssa Alessandra CAMASSA presidente
2. dott.ssa Caterina BRIGNONE giudice
3. dott. Samuele CORSO giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore della repubblica dott.ssa Rossana PENNA e con l'assistenza del cancelliere dott.ssa Mariella OLIVERI

all'udienza del 31 marzo 2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

1) PERAINO VITO, nato a Paceco (TP) il 22 aprile 1941 e residente a Trapani nella Via Napoli n. 4  
LIBERO, PRESENTE

difeso di fiducia dall'avvocato Giovanni PALERMO del Foro di Trapani – presente

2) FAZIO GIUSEPPE, nato a Trapani il 14 febbraio 1939 ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Carolina n. 4 presso l'avvocato Michele Magaddino  
LIBERO, CONTUMACE

difeso di fiducia dall'avvocato Donatella BUSCAINO del Foro di Trapani – presente

**IMPUTATI**

A) per il reato di cui agli artt. 110, 629, 81 cpv c.p perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale nonché al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso riferibile a Pace Francesco, poiché tale associazione veniva evocata a più riprese come destinataria dell'ingiusto profitto patrimoniale e, comunque, avvalendosi delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., costringevano MARRONE GUIDO a consegnare al PERAINO, anche per conto del Fazio, in più soluzioni, tramite assegni bancari, l'importo di Euro 1.600,00; ciò mediante violenza e minaccia, consistite:

- nell'incendiare la villa di proprietà del MARRONE sita in località Marausa Lido

- nel pretendere il PERAINO dalla persona offesa la consegna di somme di denaro, inizialmente affermando che fossero destinate al FAZIO ad estinzione di un precedente credito che quest'ultimo vantava nei confronti del MARRONE, successivamente alludendo a non meglio identificati "amici", che

in modo pressante e insistente ne facevano richiesta e che conveniva assecondare" così evocando e prospettando l'appartenenza degli stessi al sodalizio mafioso di Trapani, in virtù del vincolo di parentela di Peraino Vito con Pace Francesco, condannato quale reggente del mandamento mafioso di Trapani. (capo d'imputazione integrato all'udienza del 24.11.2010)

In Trapani sino al 24 ottobre 2005

B) per il reato di cui all'art. 110, 423, 425 n. 2), 61 n. 2) e 7) c.p. perché, in concorso tra loro, appiccando il fuoco ad una villa in legno sita in Marausa Lido di proprietà di Marrone Guido destinata ad abitazione, cagionavano un incendio.

Reato aggravato in quanto commesso al fine di eseguire il reato di cui al capo A).

In Trapani fraz. Marausa il 1 aprile 2005

Con la recidiva specifica per Fazio.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna di entrambi gli imputati alla pena di anni 13 di reclusione ed € 3.000,00 di multa ciascuno.

L'avvocato Palermo ha chiesto l'assoluzione di PERAINO Vito perché i fatti non sussistono o per non averli commessi.

L'avvocato Buscaino ha chiesto l'assoluzione di FAZIO Giuseppe per non aver commesso il fatto; in subordine, assoluzione perché il fatto non sussiste.

## - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con decreto emesso dal G.U.P. in sede in data 8 novembre 2007, Vito Peraino e Giuseppe Fazio venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 18 novembre 2007, veniva dichiarata la contumacia di entrambi gli imputati, regolarmente citati e non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento.

Dopo taluni rinvii – determinati dalla precaria composizione del Collegio e, in un caso, dall'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali –, all'udienza del 25 giugno 2008 veniva revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia del Peraino; aperto il dibattimento e data lettura dell'imputazione, si procedeva all'ammissione dei mezzi di prova ed alla nomina del perito per la trascrizione delle conversazioni intercettate; il Pubblico Ministero produceva i reperti e la documentazione analiticamente indicati a verbale; erano escussi Antonino Fortunato e Girolamo Peraino.

All'udienza del 2 luglio 2008, veniva conferito l'incarico peritale ad Antonino Caiozzo per la trascrizione delle conversazioni di cui al verbale.

All'udienza del 15 ottobre 2008, si procedeva all'esame del perito, cui era altresì conferito l'incarico di trascrivere l'ulteriore conversazione indicata a verbale.

All'udienza del 10 dicembre 2008, veniva nuovamente sentito il perito ed acquisito il relativo elaborato.

All'udienza del 17 marzo 2010, mutata la composizione dell'Organo giudicante, si procedeva alla rinnovazione degli atti ex art. 525 c.p.p.; riaperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova, col consenso delle parti veniva dichiarata l'utilizzabilità delle prove formate nella pregressa fase dibattimentale. Veniva, poi, sentita la persona offesa Guido Marrone ed acquisita la documentazione indicata a verbale.

All'udienza del 3 giugno 2010, venivano sentiti i testi Antonino Amato, Lucia Cognata, Maria Antonella Spatola e Salvatore Russo.

All'udienza del 2 novembre 2010, nuovamente mutata la composizione del Collegio, venivano rinnovati gli atti e dichiarate utilizzabili, col consenso delle parti, le prove formate innanzi al Tribunale in diversa composizione. Venivano acquisiti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero nonché, col consenso della difesa, gli ulteriori atti indicati a verbale. Era altresì sentita la teste Marianna Adamo.

All'udienza del 24 novembre 2010, era sentito l'Ispettore Antonino Ardagna ed era concordemente acquisita la documentazione prodotta dall'Accusa; l'imputato Peraino dichiarava di non volersi sottoporre all'esame e veniva prodotto il verbale dell'interrogatorio precedentemente reso. Il Pubblico Ministero procedeva a contestare l'aggravante ex art. 7, d.l. 152/1991 conv. in legge 203/1991, con riferimento al capo a) dell'imputazione nei termini illustrati a verbale, del quale era disposta la notificazione in copia all'imputato contumace.

All'udienza del 13 gennaio 2011, il Pubblico Ministero chiedeva di produrre gli atti analiticamente indicati a verbale ed il Tribunale accordava alle Difese il chiesto termine per esprimere parere in proposito.

All'udienza del giorno 1 febbraio 2011, sentite le Difese, il Tribunale ammetteva la produzione del Pubblico Ministero sulla scorta dei motivi di cui all'ordinanza dettata a verbale.

All'udienza del giorno 1 marzo 2011, chiuso il dibattimento con indicazione degli atti utilizzabili, il Pubblico Ministero esponeva e motivava le proprie richieste conclusive.

All'udienza del successivo 31 marzo, le Difese formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo.

#### - MOTIVI DELLA DECISIONE -

##### 1. Premessa

Vito Peraino e Giuseppe Fazio sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, dei reati di estorsione, continuata ed aggravata, e di incendio aggravato, posti in essere ai danni della stessa vittima, Guido Marrone, rispettivamente fino al 24 ottobre 2005 ed in data 1 aprile 2005.

All'esito del giudizio – istruito attraverso l'audizione della persona offesa e di numerosi altri testi, la trascrizione delle conversazioni intercettate, l'acquisizione del verbale di interrogatorio del Peraino e di una

serie di documenti – è stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità degli imputati per il solo reato di cui al capo a), mentre non è stato possibile chiarire compiutamente le dinamiche ed i responsabili del fatto descritto al capo b) dell'epigrafe.

Si è trattato di un procedimento particolarmente delicato e complesso, specie per i dati di contesto, dei quali si cercherà di dar conto nel prosieguo e che hanno sicuramente inciso sulla poca disponibilità della vittima e del teste Amato a riferire in modo sollecito e completo tutti i dati conoscitivi in loro possesso. Proprio per questo, l'attenta disamina del materiale probatorio riesce sì a dimostrare beyond all reasonable doubt la penale responsabilità degli imputati per la contestata condotta estorsiva, ma lascia anche intuire la presenza di ulteriori zone d'ombra, che l'attività investigativa, purtroppo, non è riuscita ad illuminare e che il Tribunale non ha potuto dissipare facendo ricorso ai poteri di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.

Fatte queste doverose premesse, è giunto il momento di passare alla disamina delle prove raccolte, con una precisazione sul metodo espositivo: considerato che non sussistono significative divergenze tra le diverse risultanze dibattimentali, si reputa opportuno darne conto in un modo che valorizzi la possibilità di cogliere la successione logica e cronologica degli accadimenti piuttosto che l'ordine di assunzione delle prove o la separata messa a fuoco di ciascun contributo. Pertanto, il filo conduttore è dato dalla narrazione della persona offesa, puntellata – ove necessario e possibile – dagli ulteriori elementi di riscontro e supporto; inoltre, viene dato adeguato spazio alla versione fornita in sede di interrogatorio dall'imputato Peraino, che ha cercato offrire una ricostruzione alternativa dei fatti per cui è processo. Entriamo, quindi, in medias res.

## 2. Esposizione del compendio probatorio

Come appreso dalla deposizione dell'Ispettore Antonino Fortunato, che ha redatto la comunicazione della notizia di reato, le indagini che hanno portato all'instaurazione del presente procedimento hanno avuto inizio a seguito dell'intervento effettuato dalla Squadra Volante per un incendio, che aveva interessato una villetta in località Marausa di proprietà di Guido Marrone (cfr. deposizione del teste Antonino Fortunato all'udienza del 25 giugno 2010, p. 10 e ss.).

Le ripetute – e “faticose” – audizioni della persona offesa hanno, poi, indotto gli inquirenti a ritenere che quell'episodio si inserisse in una catena più articolata di atti criminali, la cui scaturigine veniva individuata in una

operazione commerciale, cui avevano preso parte, a diverso titolo, sia il Marrone che l'imputato Fazio.

Colonna portante della presente ricostruzione, quindi, non possono che essere le dichiarazioni del Marrone, la cui piena comprensione, però, merita che si sottolinei come la stessa vittima non abbia manifestato subito agli inquirenti i propri sospetti sui possibili autori dell'incendio, risolvendosi a farlo solo dopo che l'attenzione investigativa si era autonomamente appuntata sull'operazione poc'anzi menzionata (cfr. esame del teste Guido Marrone all'udienza del 17 marzo 2010, p. 6 e ss.).

A questo punto, è bene procedere con maggiore analiticità.

All'epoca dei fatti, Guido Marrone era direttore commerciale di una agenzia di intermediazione immobiliare affiliata alla Gabetti, mentre la moglie – nonché intestataria della villetta andata a fuoco – era impiegata in banca.

L'uomo conosceva da tempo il Fazio, perché suo vicino di casa a Marausa e perché questi, talvolta, gli aveva venduto degli ortaggi e, in qualche caso, gli aveva fornito la sua opera di mediatore, facendosi remunerare con piccole somme per il contributo offerto. Il Marrone conosceva altresì – seppur superficialmente – il Peraino, che era addetto alla pompa di benzina presso la quale era solito rifornirsi e cliente della banca ove lavorava la propria moglie.

È a partire dai primi anni 2000 che i rapporti tra i predetti soggetti hanno preso gradualmente una piega diversa.

In quel torno di tempo, la società cooperativa «Maggio '84» – rappresentata da tale Vito Agliano – aveva dato mandato in esclusiva alla sede Gabetti gestita dal Marrone per la vendita di un'area edificabile del trapanese di grande valore. In seguito, era stato il Fazio a segnalare alla Gabetti l'interesse all'acquisto da parte della «Elimi Costruzioni s.r.l.», società costituita ad hoc ed avente tra i soci Manuela Tarantolo e Ferdinando Sortino (cfr.: visura camerale storica della «Elimi Costruzioni s.r.l.»). Per tale segnalazione la Gabetti si era impegnata a corrispondere al Fazio, se e quando l'operazione si fosse conclusa, un corrispettivo pari al 50% di quello spettante alla società di intermediazione.

Erano, quindi, iniziate le lunghe trattative, condotte, per la parte venditrice, dal Marrone e, per l'acquirente, da Ferdinando Sortino. Alla fine, la vendita si era perfezionata poco prima dell'estate 2003 ed al Marrone era stata liquidata – come risulta dalla fattura alla «Elimi Costruzioni s.r.l.» del dicembre 2004 – la somma di € 31.200,00, ossia circa € 26.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (cfr.: accordo compromissorio del 13 giugno 2003, intercorso tra Vito Agliano, nella

qualità di Presidente della Cooperativa «Maggio '84» a r.l., e Ferdinando Sortino, nella qualità di amministratore unico della «CO.GE.TA.» s.r.l., che stipula per sé o per persona da nominare; contratto preliminare di compravendita del 4 agosto 2003 tra Vito Agliano, nella qualità di Presidente della Cooperativa «Maggio '84» a r.l., e Lorenzo Milano, intervenuto per sé o per persona da nominare; fattura n. 8 del 9 dicembre 2003 per l'ammontare di € 31.200,00, firmata da Maria Antonietta Spatola nella qualità di amministratore dalla Broker Service, allora concessionaria del marchio Gabetti).

Quella appena descritta potrebbe sembrare un'operazione di compravendita del tutto di routine, posta in essere con l'intervento di una agenzia immobiliare, avvalsi, a sua volta, della collaborazione – sia pure non istituzionalizzata – di un soggetto “ben informato”.

Tuttavia, il profilo soggettivo di alcune delle persone coinvolte e gli strascichi della vicenda gettano più di un'ombra su tutta la situazione. Per cominciare, infatti, la Manuela Tarantolo socia della «Elimi Costruzioni s.r.l.» è figlia di quel Vito Tarantolo – da tempo imprenditore di riferimento dei capi mafia trapanesi Vincenzo Virga e Francesco Pace – tratto in arresto, proprio per questo, già nel 1995 (sul profilo criminale dei predetti Virga e Pace, cfr.: Trib. Trapani, sent. 17 marzo 2008, n. 217 a carico di Pace Francesco; G.I.P. Palermo, o.c.c. 21 novembre 2005; Trib. Trapani, sent. 19 dicembre 2009, n. 957, resa nel proc. n. 419/2008 R.G. Trib. Trapani a carico di Francesco Pace e Bartolomeo Pellegrino; Trib. Trapani, decr. 2 luglio 2007, n. 70, divenuto irrevocabile il 17 settembre 2009, di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a carico del Pace; certificato del casellario giudiziale di Francesco Pace. Sui rapporti tra Manuela e Vito Tarantolo, cfr.: stato di famiglia storico di Vito Tarantolo; estratto per riassunto dell'atto di nascita di Manuela Tarantolo. Sulla levatura criminale del Tarantolo, cfr.: certificato del casellario giudiziale; sentenza di applicazione pena per il reato di favoreggiamento personale continuato emessa dal Tribunale di Palermo il 17 maggio 2004 e divenuta irrevocabile il successivo 17 giugno; stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare n. 4081/1995 R.G. G.I.P. Palermo e relativo verbale di esecuzione nei confronti del Tarantolo; Trib. Trapani, sent. 19 dicembre 2009, cit.; conv. n. 202 del 15 marzo 2002, alle ore 16:58, intercorsa tra Antonino Birrittella, Vito Tarantolo e Ferdinando Sortino). Inoltre, colui che ha curato le trattative per la Elimi Costruzioni s.r.l. è quell'ingegner Ferdinando Sortino, che era stato «amministratore unico della COGETA s.r.l. in sostituzione di Tarantolo Vito a partire dal 1996 allorché quest'ultimo venne coinvolto nell'operazione c.d. “Rino 3” relativa ai rapporti tra Virga Vincenzo e

l'imprenditoria locale» (cfr.: Trib. Trapani, sent. 19 dicembre 2009, cit., p. 303; visura camerale storica della CO.GE.TA. s.r.l.).

Tenendo in adeguata considerazione detti elementi, riesce difficile, se non impossibile, credere che soggetti di questo calibro – in contatto con il gotha della mafia locale, con politici e pubblici amministratori – abbiano avuto bisogno, per concludere una banale compravendita, di intermediari, peraltro profumatamente remunerati.

Si affaccia il ragionevole sospetto – in parte supportato dall'intercettazione del 5 ottobre 2005 (cfr. infra), ma che, invero, rimane tale e dal quale, dunque, non saranno tratte implicazioni determinanti in punto di penale responsabilità dei prevenuti – che il pagamento in favore della Gabetti fotografi solo un frammento di un disegno più ampio: verosimilmente, la fatturazione di oltre trentunomila euro ha consentito di giustificare in contabilità un consistente esborso di denaro da devolvere al Marrone – non si sa quanto ignaro della vicenda sottostante – per la formale intermediazione, al Fazio per i servizi resi ed all'associazione mafiosa per il tradizionale ruolo di controllo del territorio.

Comunque stiano le cose sotto questo profilo, è certo che il Marrone non ha tenuto interamente fede agli accordi presi col Fazio. A partire dal periodo natalizio del 2004, infatti, quest'ultimo aveva iniziato a pretendere il compenso pattuito, ossia € 13.000,00, per i quali non avrebbe potuto rilasciare regolare fattura, non essendo egli mediatore immobiliare iscritto negli appositi albi. Il Marrone aveva obiettato che, in mancanza di fattura, non poteva attingere alle casse della società e procedere al pagamento immediato, ma si era impegnato a pagare con fondi personali, a condizione che gli venisse accordata una certa flessibilità sui termini dell'adempimento e che si decurtasse il totale del 33%, che avrebbe dovuto pagare a titolo di imposta aziendale senza poter beneficiare di alcuna detrazione sempre per la mancata fatturazione. In questo modo, la somma dovuta era stata rideterminata, all'incirca, in € 8.000,00, quattromilacinquecento dei quali erano stati versati in contanti al Fazio nel periodo di Natale del 2004.

Anche questo passaggio fa pensare che non tutto sia stato svelato: per il Marrone, che aveva già concluso affari col tramite del Fazio, non era certo una novità che questi non potesse emettere fatture sicché l'eventuale taglio del 33% al corrispettivo del sensale avrebbe dovuto essere inizialmente concordato; se così non è stato ed i rapporti economici tra i due hanno subito un unilaterale aggiustamento ex post, è possibile che l'odierna persona offesa sia stata chiamata a corrispondere ad altri quel che veniva a negare all'imputato. Se questo aspetto rimane irrisolto, è, però, certo che il Fazio – seppur manifestamente infastidito sia per la decurtazione che per la



dilazione – aveva, comunque, accettato di ricevere la restante parte del proprio compenso in seguito e senza predeterminazione di data.

Da allora, però, il prevenuto aveva preso a recarsi assai frequentemente nell'ufficio della Gabetti per esigere il credito, fino a quando il Marrone – a marzo o ad aprile del 2004 – si era offerto di trasferirgli un titolo di € 600,00 circa appena ricevuto da un cliente, titolo che il Fazio aveva rifiutato in malo modo perché non ancora esigibile (p. 26: «ha preso il titolo e me l'ha sbattuto in faccia»).

Il Marrone lo aveva, quindi, cacciato (ivi: «Allora lo sai che cosa c'è di nuovo? Non ci venire più») ed il sensale era uscito dall'ufficio dicendo «ti faccio vedere io chi è Peppe Fazio» (p. 106). Da quell'aprile 2004, si era interrotta ogni comunicazione diretta tra i due.

Qualche tempo dopo, sempre nel mese di aprile 2004, il Marrone era stato contattato dal Peraino, che voleva avere informazioni sulla diatriba col Fazio e sapere se ci fosse disponibilità al pagamento. L'agente Gabetti aveva raccontato l'accaduto, precisando di non aver negato i soldi, ma di essere stato infastidito dal modo in cui gli erano stati chiesti; aveva altresì ribadito di essere sempre disposto a corrispondere al Fazio la rimanenza e, addirittura, aveva mostrato al Peraino la fattura rilasciata dalla Gabetti, per dimostrare che il computo del quantum da riconoscere al sensale era stato correttamente determinato; infine, aveva consegnato al Peraino l'assegno di € 600,00 che il Fazio non aveva voluto. Il titolo, invero, non è stato rintracciato durante le indagini, atteso che la vittima, per via del tempo trascorso, non è stata in grado di ricordare le generalità del cliente che glielo aveva girato (cfr. esame dell'agente Marianna Adamo all'udienza del 2 novembre 2010, p. 23 e ss. della trascrizione).

In dibattimento, il Marrone ha usato toni pacati nei confronti del Peraino ed ha cercato in ogni modo di farlo apparire un mero paciere. Tuttavia, non si può non restare colpiti dal fatto che il teste si sia subito premurato di fornire chiarimenti e spiegazioni, di documentare fatti e persino di consegnare un assegno di consistente ammontare a chi – a suo dire – non era altro che il benzinaio di fiducia. Allora, poiché le intercettazioni e l'ulteriore attività investigativa hanno confermato la deferenza tributata e le dazioni effettuate dal Marrone al Peraino, si deve ritenere che il primo si sia rapportato al secondo reputandolo persona cui non era possibile dire di no. Non si trattava, invero, di ipotesi peregrina, se si considera che effettivamente l'imputato è marito di Maria Pace, sorella del più noto Francesco Pace, già sottoposto a misura di prevenzione e più volte arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso (per

elementi sulla caratura criminale del Pace, cfr. Trib. Trapani, sent. 19 dicembre 2009, n. 957, cit.).

Ad ogni modo, l'interessamento del Peraino alla vicenda permane nel tempo. Il Marrone, infatti, ha ricordato di avergli consegnato altri due assegni da € 500,00 ciascuno, uno dei quali poco dopo l'incendio occorso alla casa di Marausa.

Su questo episodio è opportuno soffermarsi subito per mettere bene a fuoco la successione temporale degli accadimenti.

Dal resoconto del Sovrintendente Girolamo Peraino, intervenuto personalmente sul posto a seguito della segnalazione della centrale operativa, si è appreso che in data 1 aprile 2005 era andata in fiamme una abitazione in località Marausa. All'arrivo del teste, le fiamme erano ancora alte ed i Vigili del Fuoco erano intenti a cercare di domarle, ma la villetta – interamente realizzata in legno – era già quasi del tutto distrutta. Era stato, quindi, individuato e contattato il proprietario, Guido Marrone, il quale aveva fatto notare che mancava il lucchetto del cancello di ingresso alla proprietà e che una pianta del giardino era stata tranciata e collocata sotto un'altra. Dopodiché, era stato chiesto l'intervento della Polizia Scientifica, che aveva proceduto a rilievi fotografici (cfr.: deposizione del teste Girolamo Peraino all'udienza del 25 giugno 2010, p. 10 e ss.; fascicolo rilievi tecnici del 2 aprile 2005).

Nel dar conto dello sviluppo delle indagini, l'Ispettore Fortunato ha riferito che si era sospettato – valorizzando l'avvenuto rinvenimento di un lucchetto forzato e di legno semicombusto – che qualcuno si fosse introdotto arbitrariamente in quella proprietà per appiccare il fuoco e che l'incendio fosse di natura dolosa. Il legno era stato, quindi, inviato alla Polizia Scientifica di Palermo per accertare se vi fossero tracce di liquido infiammabile ed era stata sentita più volte la persona offesa; frattanto, era stata attivata una attività di intercettazione telefonica, ambientale e con video-riprese, che si era appuntata sullo stesso Marrone – la cui auto era stata monitorata anche tramite controllo GPS –, su Giuseppe Fazio e su Vito Peraino.

Gli esiti di questa ulteriore attività investigativa hanno indotto la persona offesa ad un atteggiamento più collaborativo e, al contempo, ne hanno riscontrato il narrato.

Così, il Marrone ha ricordato di essere stato nuovamente contattato – nel maggio 2005, quindi poco dopo l'incendio – dal Peraino, che gli aveva chiesto di passare dal rifornimento di benzina, invito che il teste non aveva potuto raccogliere subito, ma a distanza di qualche giorno per via degli impegni e delle preoccupazioni che lo affliggevano in quel periodo.

Nello stesso periodo, la segretaria della Gabetti, Lucia Cognata, aveva ricevuto – e appuntato su un biglietto – una telefonata che l’aveva colpita alquanto. L’appunto preso dalla Cognata si riferiva alla richiesta – rivolta al Marrone da un sedicente «signor Genova» – di corrispondere la somma di € 4.000,00, dovuta da 2 anni ad una certa persona a lui nota (cfr. biglietto manoscritto in atti). La persona offesa, non avendo debiti nei confronti di nessun «signor Genova» aveva collegato quella richiesta alla situazione pendente col Fazio.

Sul punto, il racconto del Marrone è riscontrato e meglio precisato dalla deposizione dibattimentale di Lucia Cognata (cfr. deposizione della teste Cognata all’udienza del 3 giugno 2010, p. 26 e ss.).

La donna, infatti, ha ricordato d’aver ricevuto – intorno alle ore 16,30-17,00 del 4 maggio 2005 – una “strana” telefonata, della quale, essendo frattanto impegnata con dei clienti, aveva chiesto alla collega Antonella Spatola di prendere nota per riferirne al titolare. Segnatamente, un tale, con tono minaccioso, aveva posto all’attenzione un debito del Marrone dell’ammontare di € 4.000,00 verso un destinatario asseritamente noto allo stesso Marrone. Sia la Cognata che la Spatola erano rimaste sbalordite e addirittura tale fatto aveva rappresentato per la prima «la goccia che (aveva) fatto traboccare il vaso» (p. 36), inducendola, anche in considerazione dei pregressi motivi di disagio, a lasciare il posto di lavoro già a partire dal successivo mese di giugno.

È stata sentita, quindi, Antonella Spatola, la quale, all’epoca dei fatti rivestiva, «sulla carta», la carica di amministratore della società, essendo in possesso del patentino immobiliare e potendo così andare incontro alle esigenze del Marrone, che ne era sprovvisto. Di fatto, però, la donna era una semplice dipendente, che si atteneva alle direttive del Marrone – cui era legata, tra l’altro, da rapporti di parentela –, senza ben conoscere le vicende e gli affari che vedevano coinvolta la società amministrata (cfr. deposizione della teste Spatola all’udienza del 3 giugno 2010, p. 43 e ss.). La teste ha corroborato le dichiarazioni del Marrone sui rapporti col Fazio.

Antonella Spatola, infatti, ha riferito di conoscere Giuseppe Fazio, perché questi, dal 2004, in qualche occasione, aveva collaborato con la Gabetti, effettuando segnalazioni per la compravendita o la locazione di immobili. Proprio in ragione di questa collaborazione d’affari con l’agenzia immobiliare, il Fazio era in possesso del numero di utenza cellulare della Spatola, contattata qualche volta sempre per motivi di lavoro. Ad un certo punto, per una trattativa non meglio specificata, dovevano essersi verificate delle incomprensioni tra il Marrone ed il Fazio: infatti, era capitato che quest’ultimo, dapprima, aveva preso a recarsi in ufficio con una certa

frequenza e poi, un giorno, si era allontanato dalla stanza del Marrone rifiutandosi di accettare un titolo di credito e sbattendo la porta. In seguito, l'odierno imputato aveva chiamato la donna il 4 aprile 2005 – quindi 3 giorni dopo l'incendio di Marausa – per chiedere notizie di Guido Marrone, che non riusciva a contattare sul telefono cellulare (cfr.: tabulati e deposizione dell'Ispettore capo Antonino Ardagna all'udienza del 24 novembre 2010, p. 21 e ss.). La circostanza era stata puntualmente riferita dalla Spatola alla persona offesa. In merito, poi, alla telefonata del 4 maggio 2005, la donna ha ricordato di aver redatto di proprio pugno l'appunto acquisito agli atti del procedimento e di averne portato a conoscenza il Marrone, che si era limitato a prenderne atto (cfr. deposizione della teste Spatola all'udienza del 3 giugno 2010, p. 43 e ss.).

Esaminando i tabulati relativi al traffico telefonico dell'utenza fissa dell'agenzia Gabetti del Marrone (0923.559362) tra le 16,30 e le 17,00 del 4 maggio 2005, gli investigatori hanno verificato che – nel predetto arco temporale, e segnatamente alle ore 16,51, era arrivata una sola chiamata, della durata di 58 secondi e proveniente dall'utenza mobile 349.1728617, intestata a tale Antonino Amato (cfr. tabulati ed esame dell'Ispettore capo Antonino Ardagna all'udienza del 24 novembre 2010, p. 3 e ss.).

Gli inquirenti avevano, quindi, convocato l'Amato nei propri uffici per escuterlo a sommarie informazioni. L'uomo, successivamente, è stato sentito anche in dibattimento, dove ha ribadito – seppur con atteggiamento evidentemente poco collaborativo e con l'ausilio delle contestazioni – quanto già riferito agli organi investigativi (cfr. deposizione del teste Amato all'udienza del 3 giugno 2010, p. 3 e ss. della trascrizione).

Questi ha ammesso di essere stato titolare, nel maggio 2005, della scheda telefonica de qua, inserita nel cellulare che aveva l'abitudine di prestare a parenti ed amici e che, in qualche occasione, aveva fatto usare anche al Fazio. In merito ai rapporti con quest'ultimo, il teste ha riferito che la conoscenza risale al 1998-'99, quando l'odierno prevenuto gli si era proposto come mediatore per la vendita di un terreno. C'erano stati nuovamente contatti piuttosto intensi a partire dal febbraio 2005, atteso che l'Amato – all'epoca intenzionato a prendere in locazione una casa in cui andare a vivere – si era rivolto anche al Fazio, oltre ad aver contattato una serie di agenzie specializzate nell'intermediazione immobiliare. In quell'ultimo periodo, era capitato più volte che il Fazio avesse usato il telefono dell'Amato per contattare possibili locatori. In ogni caso, il teste non è stato in grado di riferire se l'imputato si servisse del suo telefono solo a tale scopo, poiché questi aveva l'abitudine di allontanarsi quando doveva parlare.

Dietro contestazione, l'Amato ha ricordato che, il 6 giugno 2005 – ossia due giorni dopo essere stato chiamato per la prima volta dagli inquirenti –, era andato a cercare il Fazio, che si aggirava spesso in questa via del Legno, per lamentarsi della convocazione, contestandogli il modo in cui aveva fatto uso del telefono che gli aveva prestato. L'imputato – dopo aver chiesto all'Amato cosa avesse riferito a chi lo interrogava e dando a intendere di aver fatto effettivamente la telefonata oggetto di attenzione investigativa – aveva invitato l'interlocutore a non preoccuparsi.

Ricevuta una seconda convocazione dagli investigatori, l'Amato era tornato a contattare il Fazio – stavolta telefonicamente – sempre per rimproverarlo di averlo messo in una situazione scomoda. Il prevenuto, in quel caso, aveva negato di aver preso in prestito il telefono del teste ed aveva interrotto bruscamente la conversazione, dicendo di non sapere nulla e di non voler essere più disturbato.

I rapporti tra l'Amato ed il Fazio, invero, trovano conferma anche attraverso l'analisi dei tabulati relativi alle rispettive utenze. Risulta, in particolare, che le comunicazioni tra i due siano state piuttosto assidue almeno dal marzo 2005 ed abbiano avuto addirittura frequenza pressoché quotidiana tra il 15 marzo ed il 14 aprile di quell'anno. Si segnala all'attenzione, in particolare, che i due si sono sentiti più volte il giorno dell'incendio e quello successivo (cfr. tabulati ed esame del teste Ardagna, cit., p. 11 e ss.).

È vero che l'Amato ha ricondotto la causale di quei contatti all'attività di sensale del Fazio, ma non risultano trattative andate a buon fine né sono stati anche solo citati affari proposti dal prevenuto. In questo quadro, non convince che il Fazio sia stato per l'Amato mediatore tanto zelante quanto sfortunato, mentre si profila il ragionevole dubbio che i due possano aver avuto un ruolo nell'incendio occorso alla villetta di Marausa in data 1 aprile 2005. La zona d'ombra rimane tale, ma, ai fini del presente giudizio, è dato certo e indubbiamente significativo che il Fazio, dopo l'incendio, sia tornato a farsi vivo col Marrone, sia pure servendosi del telefono altrui.

Tornando all'esposizione della vittima, emerge che, sempre nel maggio 2005, era arrivata un'altra telefonata "inquietante", questa volta sul suo stesso cellulare e mentre si trovava a Marausa, dove aveva dato avvio ai lavori per la ricostruzione dell'immobile distrutto. Alla risposta, s'era sentita solo una «risata sarcastica».

Andando avanti, va detto che, a metà giugno del 2005, era stato il Peraino a cercare di nuovo al telefono il Marrone. Le conversazioni d'interesse sono state captate e trascritte e non danno luogo ad incertezze

per quanto attiene all'identità dei dialoganti, che si presentano per nome e cognome.

Entrando più nel dettaglio, il 19 giugno 2005 alle ore 10,21, il Peraino aveva telefonato al cellulare del Marrone e ricevuto risposta dalla moglie di questi, alla quale aveva chiesto di essere ricontattato appena possibile (cfr. progressivo 907 del 19 giugno 2005, ore 10:21:33, p. 1 e ss. della trascrizione). Il Marrone si era, quindi, premurato di richiamare pochi minuti dopo, precisamente alle 10,37 (cfr. progressivo 908 del 19 giugno 2005, ore 10:37:45, p. 5 e ss. della trascrizione). Questo dialogo merita attenzione sia perché lascia intendere chiaramente l'esistenza di precedenti appuntamenti sia perché rinvia ad un prossimo incontro. Più in dettaglio, il Peraino ricorda al Marrone che si era impegnato ad andarlo a trovare e lo sollecita a farlo al più presto, specie in considerazione del fatto che alcuni «amici» erano passati da lui proprio quella mattina. Il Marrone, dopo essersi scusato del ritardo, si impegna a farsi vivo il giorno dopo. Si riportano a seguire i passaggi più significativi direttamente nella traduzione italiana.

MARRONE: Eh, Guido Marrone sono  
PERAINO: Cavaliere, Vito Peraino sono  
... ..  
PERAINO: Niente, siccome tu mi avevi detto che dovevi avvicinare ehh...  
MARRONE: sì, sì, sì, e infatti, sì, sì, sì e infatti devo avvicinare, devo avvicinare, solo che tra un contrattempo e un altro contrattempo praticamente finisce sempre che uno perde tempo  
... ..  
PERAINO: siccome sono venuti a farmi visita l'amici miei questa mattina qua  
MARRONE: ehh... facciamo una cosa, lunedì mattina va bene per lei?  
PERAINO: io qua sono, sempre qua sono  
... ..  
MARRONE: va bene, va bene, va bene, va bene, va bene  
PERAINO: buona domenica  
MARRONE: ci vediamo domani mattina

A questo punto, per riprendere l'ordine espositivo, occorre tornare al ricordo del Marrone, che ha detto di essersi effettivamente recato, quel 20 giugno 2005, all'appuntamento convenuto. In quella circostanza, il

benzinaio aveva chiesto alla vittima di consegnargli – oltre a quanto già dovuto al Fazio – anche ulteriori somme, da corrispondere a terze persone non meglio specificate. Questo alone di mistero aveva intimorito il Marrone, che aveva acconsentito al pagamento, poiché l'essere il Peraino cognato del boss Francesco Pace gli aveva fatto temere, in caso di rifiuto, gravi ritorsioni a carico dei propri familiari. La persona offesa aveva, quindi, consegnato al Peraino un assegno del Banco di Sicilia di € 500,00, firmato dall'amministratore della società da lui rappresentata. Si tratta, nello specifico, di un titolo recante la data del 20 luglio 2005, tratto sul conto della Broker Service e negoziato il successivo 22 luglio dalla «Pace Maria & Company s.a.s.» riconducibile alla moglie del Peraino.

Nel ricevere l'assegno, il benzinaio aveva mostrato di essere in possesso della fattura relativa al compenso per l'intermediazione che il Marrone aveva dato al Fazio. È questo un indice di quel collegamento tra gli imputati, che è ulteriormente corroborato dalla conversazione tra i due del settembre 2005 (cfr. infra) e dai tabulati, nei quali v'è traccia di telefonate dell'uno all'altro, intensificatesi tra il maggio ed il settembre 2005.

Ricevuto il titolo, il Peraino aveva detto che il debito residuo poteva essere saldato a rate secondo la disponibilità economica dell'«obbligato».

Si deve segnalare che la parte del racconto relativa alla corresponsione di somme anche a soggetti diversi dal Fazio torna a rafforzare l'idea – ventilata supra – che la regia del piano criminale non provenisse dal solo Fazio e non fosse nell'interesse solamente di questi. Pare proprio che il Peraino sia intervenuto a tutela di «superiori» interessi, che non vengono meglio dettagliati, ma che risultano chiari al Marrone in considerazione dei legami familiari e dei rapporti dell'interlocutore.

Dopodiché, non era accaduto niente di rilevante fino al settembre 2005, quando era pervenuta sull'utenza cellulare dell'offeso una chiamata, della quale questi non si era neanche accorto, ma che era stata memorizzata nella segreteria telefonica. Il Marrone ne aveva preso cognizione sol quando l'aveva ascoltata su sollecitazione del personale della Questura, che, avendo messo sotto controllo le utenze da lui utilizzate, lo aveva convocato per chiedere spiegazioni.

Nella telefonata, in uscita dall'utenza 329.1420741, si sentono chiaramente due uomini – riconosciuti dalla vittima nelle persone dei prevenuti – che dialogano tra loro, ignari del fatto che quanto stavano dicendo venisse registrato: le battute che si scambiano sono tutt'altro che criptiche, perché il Fazio continua a lamentare di essere in attesa da troppo tempo dei soldi ricondotti ad una ben nota «fattura» e cerca di indicare

all'interlocutore quando sarebbe stato possibile trovare il Marrone; il Peraino, che negli ultimi tempi era stato impegnato con altro, rassicura il sensale del proprio perdurante interessamento, dicendo, con espressione efficacemente colorita, «lasciamelo "cucinare" a me».

PERAINO: per dire la verità ho avuto una serie di problemi... (inc.)... di questo che non ho avuto il tempo per dedicarmi a queste cose... perché io...

FAZIO: no... di sabato... e neanche di domenica...

PERAINO: no come ti ripeto...

FAZIO: possibilmente domenica lo "acchiappi"... perché lui la domenica può essere che lo attacca (si riferisce al telefono cellulare) per i familiari...

PERAINO: a ecco...

FAZIO: come può essere che più tardi lo "acchiappi"...

PERAINO: il pomeriggio... per il pomeriggio penso sul tardi che lo attacca...

FAZIO: perché può essere che per adesso è a mare a pescare...

PERAINO: perché io ricordo che una volta l'ho incontrato un sabato pomeriggio o una domenica mattina che l'ho incrociato...

FAZIO: può essere che sicuramente il telefono lo ha lasciato spento a casa... poi ha pure la barca... ti sembra così...

PERAINO: lo so... lo so... purtroppo è uno che sta bene perciò non è che...

FAZIO: certo... e c'è chi avanza soldi...

PERAINO: è uno che sta bene...

FAZIO: un anno e mezzo è che aspetto...

PERAINO: e... va bene...

FAZIO: io ieri guardavo la fattura... (inc.)...

PERAINO: lasciamelo "cucinare" a me...

FAZIO: ...(inc.)...

PERAINO: e di nuovo viene non ti preoccupare che viene di nuovo... di nuovo viene non ti preoccupare che di nuovo viene...

FAZIO: me ne vado Vito mio... (inc.)... buona domenica...

PERAINO: eh... io sono sempre qua perciò... la domenica mia è qui...

FAZIO: o prima o poi... (inc.)...

PERAINO: io spero...



Gli sviluppi successivi dimostrano che il Peraino ha tenuto fede all'impegno di non "mollare la presa". È significativa, in proposito, la conversazione del 5 ottobre 2005 alle ore 8,39, intervenuta tra il Marrone ed il Peraino presso il distributore di benzina di quest'ultimo (progressivo 6 del 5 ottobre 2005, ore 8:39:52, p. 9 e ss. della trascrizione). In quel frangente, l'imputato ricorda all'interlocutore una faccenda relativa ad un terzo soggetto e rimasta in sospeso da troppo tempo. Il Marrone rappresenta di aver dovuto fronteggiare una situazione spiacevole, che, tuttavia, non dettaglia, certo che il benzinaio ne fosse già perfettamente a conoscenza. Il Peraino glissa sulle difficoltà dell'altro e insiste, invece, sulla necessità di chiudere al più presto quella vecchia pendenza, divenuta un «peso enorme» anche per lui, specie per le pressioni che riceveva da qualcuno che si metteva «in mezzo i piedi ... ogni cinque minuti». La vittima garantisce al prevenuto che non gli avrebbe fatto fare «brutta figura», chiedendo, al contempo, rassicurazioni del fatto che i soldi non sarebbero andati al Fazio. In risposta, il Peraino riconosce che si tratta di «un'altra partita» e suggerisce al Marrone di pagare anche tramite assegni, purché in maniera tale da risolvere il tutto entro breve tempo.

Si riportano i passaggi più significativi del dialogo.

- MARRONE: Zu Vito aveva telefonato... buongiorno  
 PERAINO: abbiamo quella cosa di quello ancora lasciata in tredici no?  
 MARRONE: Zu Vito mio non è che io non sono passato perché non sono voluto passare. Non sono passato perché non sono potuto passare  
 PERAINO: e lo so, ma dico, questa cosa ormai è da troppo tempo uhh...  
 MARRONE: io lo capisco  
 PERAINO: ...in qualche modo bisogna eliminarla questa cazzo di cosa di mezzo  
 MARRONE: e io lo capisco. Tra l'altro lei lo sa cosa ho avuto io, no?  
 PERAINO: lo so, lo so, però dico questa cosa la dobbiamo togliere...  
 MARRONE: con cosa sto combattendo io, lei lo sa no?  
 PERAINO: perché ha troppo tempo...  
 MARRONE: e sono con la carne strappata per ora, mi segue?  
 PERAINO: siccome è diventata per me una cosa, una cosa...  
 MARRONE: io ora...

PERAINO: ...che non la posso sostenere più, cioè praticamente... perché ogni cinque minuti l'ho in mezzo i piedi, ogni cinque minuti in mezzo i piedi

MARRONE: Zu Vito, io ci ho detto che lei brutta figura non ne fa

PERAINO: lo so, però siccome ormai è troppo tempo

MARRONE: a me interessa una cosa sola, però lei me la deve garantire, che questi soldi non vanno a Fazio

PERAINO: no, questi... è un'altra partita e quindi... siccome lui allora si era impegnato poi questi soldi ehh...

MARRONE: l'importante perché sa...

PERAINO: ...ma tu non mi puoi fare un assegno

MARRONE: ...che...

PERAINO: dico non mi puoi fare un assegno anche...

MARRONE: io spero la settimana entrante

PERAINO: sì, sì

MARRONE: i primi della settimana... no fine, primi settimana entrante ci porto un'altra "cusuzza"

... ..

PERAINO: ...non mi puoi fare un assegno a chiusura a due, tre mesi, quattro mesi?

MARRONE: ehh, vediamo di poterlo fare

PERAINO: e tu lo fai unico e io ce lo do e me ne esco da questo problema

MARRONE: spezzettati

PERAINO: anche spezzettati non ci fa niente

MARRONE: perché unico non lo possiamo fare

... ..

PERAINO: dico... facciamolo così, li facciamo, io ce li do e io così mi libero di questa cosa perché per me è un peso

MARRONE: sì, stia tranquillo che è interesse mio, è interesse mio ehh fare questa cosa

PERAINO: tu avvicina la prossima settimana e ne facciamo due-tre ehh... e piano piano ehh...

MARRONE: va bene, va bene

PERAINO: e ti togli tu questo pensiero...

MARRONE: va bene

PERAINO: ...e pure io che per me è un peso enorme

Orbene, il Marrone dice di essere stato colpito da qualcosa di tanto grave da avere la «carne strappata» ed il benzinaio non fa domande sul

punto, ma ribadisce quasi ossessivamente le proprie pretese per conto terzi: semplice discrezione rispetto alle vicende private del cliente o consapevolezza dei fatti e volontà di approfittarne? La domanda, ovviamente, è retorica.

Qualche giorno dopo, comunque, l'“invito” a pagare tramite assegni sembra essere recepito dal Marrone, che – alle 9,08 del 19 ottobre 2005 – aveva chiamato Antonella Spatola per farle emettere un assegno di € 500,00 intestato alla società stessa (progressivo 372 del 19 ottobre 2005, ore 9:08:42, p. 1 e ss. della trascrizione). La richiesta è chiara e urgente:

ANTONELLA:pronto?

MARRONE: Antonella

... ..

ANTONELLA:...Allora dimmi pure

MARRONE: allora mi scendi un assegno di 500 euro intestato a noi stessi

ANTONELLA:sì

MARRONE: e fai la fotocopia. Questo me lo carichi a me, va bene?

Come... poi la ritenuta d'acconto

ANTONELLA:uh... va bene

MARRONE: sono qua sotto io

ANTONELLA:deve essere girato pure da me, no?

MARRONE: certo

ANTONELLA:ci giro, giusto, perché è a me stesso, quindi davanti e dietro la firma

MARRONE: certo

ANTONELLA:va bene, ok lo sto facendo

MARRONE: va bene?

ANTONELLA:sì, sì, sì, lo sto facendo

MARRONE: ciao, ciao

ANTONELLA:ciao

Gli elementi successivamente raccolti hanno dimostrato che quell'assegno è stato consegnato dal Marrone al Peraino.

In proposito, è rivelatrice, anzitutto la conversazione del 24 ottobre 2005, alle ore 11,09, registrata e videoripresa dagli inquirenti. Si capisce chiaramente che, quel giorno, la vittima, in compagnia della moglie Rosanna (all'anagrafe Rosaria Anna Spatafora), era andata, per la terza volta, dal Peraino per effettuare una veloce consegna, filmata grazie al servizio di videoripresa attivato presso il distributore API del Peraino ed

avente ad oggetto delle cose che – su richiesta dell’offeso e con l’assenso dell’interlocutore – non dovevano andare al Fazio (cfr.: progressivo 114 del 24 ottobre 2005, ore 11:09:10, p. 45 e ss. della trascrizione; deposizione del teste Russo all’udienza del 3 giugno 2010, p. 65 e ss.).

PERAINO: Buondì, buongiorno  
MARRONE: e buongiorno. Tre volte sono venuto  
PERAINO: ehhh... io questa mattina avevo una mattinata di lavoro ehh... sono dovuto andare all’aeroporto a lasciare mio figlio. Buongiorno Signora  
ROSANNA: buongiorno  
... ..  
MARRONE: zu Vito a chi vanno queste cose?  
PERAINO: queste cose vanno a un amico, te l’ho detto una volta e non te lo ripeto più  
MARRONE: no basta, no... no... no... io lo sa...  
PERAINO: mi sembrava che poi tu me li facevi avere... (inc.)...  
MARRONE: è a rischio, è a vista. No, perché praticamente ho parlato con il commercialista dice: «tu non hai possibilità di giustificarli in quella maniera, non so se è chiaro? Perché poi si vede dalla sequenza». Non so se rendo l’idea  
PERAINO: la sequenza deve essere... (inc.)...  
MARRONE: certo  
PERAINO: e vedi tu  
MARRONE: più presto che possiamo facciamo  
PERAINO: ehh... queste cose quando sono... quando sono impicci di questi, diventano sai una... una storia che tu vedi sempre gente in mezzo ai piedi  
MARRONE: lo so  
PERAINO: e non si devono vedere invece  
MARRONE: lo so, me lo immagino  
PERAINO: e non si devono vedere invece. Grazie, buona giornata

La res tradita non è menzionata, ma il tenore del dialogo lascia intendere che si tratti di cosa dotata di valore economico. Che possa essere, nello specifico, un assegno si desume da una serie di indizi: il collegamento con la richiesta alla Spatola del precedente 19 ottobre; il riferimento alla previa consultazione del commercialista; la necessità di fornire una giustificazione, si può ritenere per l’emissione del titolo; il richiamo ad una

«sequenza», che sembra essere quella degli assegni in un carnet.

A superamento di ogni eventuale residua incertezza, l'attività di indagine ha portato a rintracciare un altro assegno di € 500,00, tratto sempre sul conto della Broker Service e negoziato dalla «Pace Maria & Company s.a.s.» il 26 ottobre 2005, ossia a soli due giorni di distanza dall'incontro col Marrone.

È chiaro, comunque, che il debito non viene estinto neppure da quest'ulteriore dazione, con disappunto del Peraino, che torna a sollecitare la pronta chiusura della pendenza.

Nonostante le "sollecitazioni" ricevute, tre settimane dopo il Marrone non aveva ancora "chiuso la partita". Il 17 novembre 2005, alle ore 11,42, infatti, era tornato a manifestare al Peraino le tribolazioni legate alla casa di Marausa, che, prima, era stata incendiata e, più di recente, aveva subito un'intrusione non accompagnata da furto di alcunché. Il Marrone era andato, quindi, a chiedere al Peraino spiegazioni o informazioni sui possibili responsabili (progressivo 257 del 17 novembre 2005, ore 11:42:43, p. 72 e ss. della trascrizione).

PERAINO: uhè

MARRONE: zu Vito

... ..

MARRONE: ...(inc.)... a Marausa

MARRONE; zu Vito lei deve capire... (inc.)...

PERAINO: e lo so, io cerco di capire dov'è possibile

MARRONE: è giusto? Dico io devo perdere la tranquillità, la tranquillità... lei mi deve capire, cioè io neanche...

PERAINO: io sinceramente neanche so che tu ci hai la casa a Marausa, l'ho sentito dire sempre ma neanche so dov'è

MARRONE: ma che mi hanno bruciato la casa lei lo sa però

PERAINO: l'ho sentito dire, per dire la verità, recentissimi giorni fa

MARRONE: perfetto. Io sono tornato a Marausa... (inc.)... perché questa è una cosa di mia moglie... va a Marausa e trova la finestra aperta senza niente toccato, non so se rendo l'idea? Ora se io ho da perdere la tranquillità... siamo in mani di amici, non siamo in mano di amici?

PERAINO: e io ora non ti posso rispondere completamente perché non è che ti devi immaginare che...

MARRONE: è giusto? No, dico...

PERAINO: ...che passano ragazzi, uno rispetto a certi ragazzi, e neanche appresso ai grandi uno ci si può andare più, pensa certi ragazzini. Qua vengono ad aprire qua pensa a Marausa

MARRONE: dico...

PERAINO: dico... dico questo discorso diciamo se è un po' più nuovo

MARRONE: Noi però...

PERAINO: perché quel tipo di gente che tu conosci, che io conosco, di queste cose non le vanno a fare, né quello di prima e neanche quello del secondo, queste cose...

... ..

MARRONE: chi li fanno queste cose?

PERAINO: e lì io non ti posso rispondere, come faccio a dirti... non lo so, veramente. Perché quel tipo di persone, loro vanno a casa della gente... (inc.)... che tipo di persone. Ma in genere non ti posso rispondere, come un fratello te lo dico, perché non è... non è una cosa di qua... (inc.)... lì non ti posso rispondere più, lì ci sono un sacco di brutta gente piedi piedi... pure qua... qua lo vedi? Io ci sono dovuto andare a mettere le telecamere perché non si poteva stare più, mi sfondavano le porte, mi sfondavano tutte cose e siamo qua... (inc.)... Quindi ti puoi immaginare, ripeto... la finestra aperta diciamo può essere ragazzi, non... non so che cosa dirti completamente, cioè è un discorso che mi viene difficile a risponderti nel senso... (inc.)... perché per quelli che noi conosciamo queste cose non si fanno, hai capito?

MARRONE: ...(inc.)...

PERAINO: io sinceramente lì sulla zona ci ho parecchi amici, posso vedere se ci sono quattro amici... se ci sono ragazzi che girano, ragazzi o meno. Ripeto: non so io la zona di Marausa com'è combinata, perché...

MARRONE: io qualche riserva l'ho io

PERAINO: mi viene difficile...

MARRONE: io la riserva ce l'ho

PERAINO: mi viene difficile risponderti

MARRONE: mi segue? La riserva l'ho e l'ho forte. Mi sembra a me... (inc.)...

PERAINO: no, ma se tu parli di là, di quello...

MARRONE: io parlo di Fazio

PERAINO: Fazio, Fazio quando lui... (inc.)... la gente

MARRONE: lei dice che non lo fa?

PERAINO: Fazio solo queste cose non si degna di farle, se non va a chiedere lui ai suoi amici che sono in condizione... l'amici suoi gli dicono:

«va vedi dove devi andare e vai a farti una camminata». Perché più di questo non ci potrebbero dire, perché lui si va guadagnando il pane facendo il sensale per mezzo di amici, un po' di quello, un po' a questo, all'altro e si va infilando in mezzo ai piedi come... (inc.)... ma che Fazio si possa permettere il lusso di andare ad accendere fuoco in una casa, di andare ad accendere una casa, eh sarebbe, sarebbe abbastanza pesante, se lui si potesse permettere un fatto del genere. Ripeto, io non credo che lui si possa prendere queste iniziative di andare a fare questo tipo di cose. Qualche ragazzo viene, ragazzoni, cose. Oggi la situazione è diventata un po' ... (inc.)... mi hai capito?

MARRONE: sì ma i ragazzoni... entrano, che fa non entra?

PERAINO: possibilmente è entrato, ha visto magari che non c'era niente che ci interessava... che ti posso dire? Io non... mi viene difficile risponderti da una situazione del genere. Qua lo sai tu, qua i ragazzi di Villa Mokarta, lo vedi a Villa Mokarta, lì... (inc.)... non c'è una casa che non l'hanno aperta. C'è una casa... l'altro giorno sono saliti a casa di un poliziotto, ci sono entrati dalla... ci sono saliti dalla grondaia e quello ci aveva il cane dentro... (inc.)... la pistola, quello non era di servizio ed aveva lasciato la pistola a casa, ci hanno fregato la pistola e non ci hanno toccato niente, ci sono saliti dalla grondaia. Quindi ti voglio dire, vedi, vedi che situazione che c'è attuale. Perora c'è marmaglia veramente che... che è dire... (inc.)... poi ogni giorno di fregano li venti, trenta euro e io posso badare a questi? A dire sta diventando una battaglia

MARRONE: ma qua, qua non è che stiamo parlando di venti, trenta euro. Qua il danno che mi hanno fatto a me è 100 mila euro zu Vito mio?

PERAINO: io non so l'entità della cosa perché non so...

MARRONE: me l'hanno squagliata la casa completamente

PERAINO: io non conosco completamente... non conosco completamente la situazione

MARRONE: me l'hanno squagliata completamente, me l'hanno squagliata, io ci ho dovuto portare le ruspe

PERAINO: ma sta casa di che è dico... ma sta casa, dico, era di tufi, di tavole, era prefabbricata?

MARRONE: sì, era... era prefabbricata

PERAINO: non lo so, non lo so io, nemmeno... nemmeno... nemmeno so... una volta sapevo che tu ci avevi la casa a Marausa perché tua moglie diceva che era a Marausa

MARRONE: ehh...

PERAINO: non so né dov'era né com'era la composizione della casa, perché ripeto...

MARRONE: io sono venuto da lei per il semplice fatto... (inc.)...

PERAINO: no, infatti uhh...

MARRONE: noi questi amici... l'amici non si toccano. Se siamo in mano di amici non si... cioè l'amici non si toccano

PERAINO: di questo tipo di cose... di questo tipo di persone non ci vanno a bruciare né la macchina e neanche a fare altre cose, va... noi altri parliamo di gente... (inc.)... va

MARRONE: ...(inc.)... vaffanculo

PERAINO: io mi sono ripromesso... (inc.)... io mi sono ripromesso, ci abbiamo di nuovo... (inc.)... ci ho detto: «ormai è capitata, questa cosa si leva». Quindi ognuno non può permettere di fare una cosa di questa per... (inc.)... per 3 mila euro, non so se... fossero tutti...

MARRONE: no, questo lo penso pure io

PERAINO: eh...

MARRONE: questo lo penso pure io perché qua... Però siccome praticamente lo sa quando quello è persuaso che ha la spalla che ci fa male e appena ce la sfiorano dice: «minchia!»

PERAINO: ehh... non abbiamo persone di questi tipi di... di personaggi. Però... (inc.)... diciamo, ma forse indipendentemente dai soldi è sempre questione di persone, di determinati discorsi con una certo valore. Qua sono... (inc.)... e poi, ripeto, quando ci sono amici di mezzo che vengono a disturbare a me o vengono a disturbare ad un altro per non fare vedere... (inc.)...

MARRONE: se mi dice lei che lì possiamo stare tranquilli...

PERAINO: eh, e infatti dico non ha niente a che vedere con questo tipo di cose

MARRONE: quindi lei pensa che... (inc.)...

PERAINO: no... no, ripeto, queste cose, di queste situazioni qua ti puoi dimenticare completamente. Io posso vedere, ci ho quattro amici a Marausa, ragazzi che vanno girando, ragazzi... (inc.)... Ma a livello di fare queste cose ti puoi dimenticare completamente. Questo vero. Tranquillo, tranquillo, puoi...

MARRONE: mia moglie non sa neanche niente di questa cosa, se sa di nuovo questa cosa, mia moglie...

PERAINO: no, voglio dire...

MARRONE: perché quella... perché già...

PERAINO: su questo punto di vista tu ti puoi... ti puoi tranquillizzare, ma non al 99% sul 101%, per questo già... (inc.)... e ti posso dire che... la gente che conosce a me, che conosce agli amici uhh... no ne fanno di queste cose, parliamoci chiaro



MARRONE: ah zu Vito, era giusto che ce lo diceva?

PERAINO: niente, sotto questo punto di vista tu è come dire... (inc.)... stai tranquillo perché, se dovevano venire venivano qua dice «guarda posso fare... (inc.)... ci dobbiamo dire, e ce ne... (inc.)... Ma mai si degnassero di fare queste cose

MARRONE: va bene

PERAINO: chiaro!

MARRONE: lo saluto

Il dialogo surriportato è estremamente significativo, perché rivela, da una parte, che il Marrone riteneva il Peraino soggetto informato sulle attività delinquenziali della zona – se non addirittura in grado di controllarle – e, dall'altra, che l'imputato non rinnegava questo ruolo, limitandosi semplicemente a dire di non saper nulla della specifica vicenda sulla quale veniva interpellato, di non essere "competente" su Marausa e di non poter «badare» a tutta la «marmaglia».

In ogni caso, il Marrone vuole essere rassicurato circa il fatto di trovarsi «in mani di amici». Orbene, non è certo questione di fine interpretazione – anche per chi non sia addentro alla realtà locale – intendere chi siano questi fantomatici amici: è chiaro, infatti, che nessun altro se non i mafiosi della zona potrebbe permettersi di chiedere denaro sine titolo e senza possibilità di rifiuto, pretendendo al contempo di essere stimato quale amico. Rispetto a questi «amici», poi, il Peraino non prende le distanze; al contrario, dimostra di capire bene quel generico riferimento, si fa addirittura interprete delle modalità operative di costoro, escludendone il coinvolgimento tanto nell'incendio quanto nella successiva intrusione, e, alla fine, promette di interessare della questione degli «amici» di Marausa.

Il prevenuto, inoltre, interpellato sulla possibile responsabilità del Fazio nei presunti atti intimidatori che avevano interessato la casa del Marrone, si spinge a "pesare" la caratura criminale del coimputato, rispetto al quale si pone in una posizione di netta superiorità. Per il Peraino, infatti, il Fazio non avrebbe agito di persona e non avrebbe avuto l'autorità o l'autorevolezza per incaricare terzi della commissione di reati: era, insomma, un "pesce piccolo", che si guadagnava «il pane facendo il sensale per mezzo di amici», ma che non poteva certo permettersi il lusso di impartire ordini.

Un tale giudizio sul Fazio è, in qualche modo, confermato da quelle risultanze dei tabulati che provano l'esistenza di svariati contatti telefonici tra il Fazio e le utenze intestate alla «Coppola Costruzioni s.r.l.» ed alla «Siciliana Inerti e Bituminosi s.r.l.», imprese entrambe partecipate da

Tommaso Coppola, imprenditore di fiducia del Pace, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (cfr.: tabulati; esame dell'Ispettore Ardagna, cit.; Trib. Trapani, sent. 19 dicembre 2009, cit.; G.I.P. Palermo, o.c.c. 21 novembre 2005, cit.; Trib. Trapani, decr. 20 aprile 2006, n. 36, di applicazione al Coppola della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale per la durata di 4 anni; nota della Questura del 23 giugno 2010, con allegato dispositivo di Trib. Trapani, decr. 6 novembre 2009, n. 61, che ha ordinato la confisca di una serie di beni ed altre utilità facenti capo al Coppola).

È vero che questo dato – se isolatamente considerato – potrebbe apparire neutro, ma assume una coloritura diversa ove si assuma la prospettiva di più ampia portata delineata dal complessivo compendio probatorio. È certo, infatti, che il Fazio si è inserito in una operazione commerciale che ha visto coinvolti soggetti “in odore di mafia” e, quando si è trovato in difficoltà nel far valere le proprie pretese nei confronti del Marrone, si è rivolto al cognato del capomafia locale per giovare della forza di intimidazione dell'associazione criminale; in più, aveva rapporti con le imprese del Coppola. Sembra, quindi, corretto ritenere che Giuseppe Fazio, pur essendo un “pesce piccolo”, conosca assai bene la realtà criminale del territorio in cui opera e sappia come muoversi ed a chi rivolgersi per avere “protezione”.

A fronte di tutto questo, non centra l'obiettivo il tentativo del Peraino, in sede di interrogatorio, di fornire una ricostruzione alternativa in chiave di liceità dei rapporti col Marrone e col Fazio, che l'imputato ha detto di conoscere perché costoro si rifornivano presso la sua pompa di benzina e perché egli era, a suo volta, cliente della Banca Antonveneta, presso la quale era impiegata la moglie del Marrone (cfr. interrogatorio dell'imputato Vito Peraino del 28 aprile 2006).

L'imputato ha detto di aver presentato i due, perché l'odierna persona offesa chiedeva spesso informazioni su terreni in vendita e il Fazio svolgeva abitualmente attività di mediatore. La conoscenza era, poi, sfociata in rapporto d'affari, ma, ad un certo punto, il Fazio aveva accennato a contrasti sorti col Marrone, che non gli aveva corrisposto il compenso dovutogli «per la mediazione di un terreno comprato dall'impresa Tarantolo».

Al Peraino non era stato chiesto di ingerirsi direttamente nella questione né egli aveva voluto farlo. Quanto era capitato di chiamare il Marrone, era stato perché questi non pagava la benzina, anche se, nel contesto della telefonata, era stato fatto qualche accenno alle lamentele di

Fazio. Era stata, quindi, iniziativa del Marrone quella di consegnare al benzinaio due assegni post-datati – uno da € 650,00 e l'altro da € 500,00 – per il sensale.

L'ultimo assegno, peraltro, gli era stato riconsegnato per il pagamento della benzina dal Fazio, al quale il Peraino aveva corrisposto la differenza in contanti

Per il resto, l'interrogato ha detto di non ricordare altri assegni dell'odierna persona offesa, a meno che non ve ne fossero stati dati altri per il pagamento del carburante; ha negato di essere stato informato dal Marrone dell'incendio della villetta di Marausa ed ha escluso di aver chiesto soldi alla vittima per conto di «amici».

Le crepe del racconto sono molteplici e si colgono agevolmente. Giusto per citare le più significative, si può cominciare con l'osservare che la mancata volontà di ingerenza nei rapporti tra vittima e coimputato è contraddetta dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate, le quali danno prova di un insistente interessamento nelle faccende altrui curato anche per conto di fantomatici «amici». D'altro canto, sarebbe stato strano che il Marrone si fosse risolto a consegnare a un quasi estraneo, col quale aveva parlato incidenter tantum di una questione delicata, assegni di considerevole ammontare da destinare ad una persona con la quale aveva interrotto i rapporti. Ad accedere alla versione del Peraino, inoltre, il suo rifornimento di benzina si trasformerebbe in una sorta di ente benefico, che fa credito ai clienti e consente loro di pagare con assegni, a fronte dei quali eroga il resto in contanti. Su quest'ultimo punto, si consideri, in particolare, che emerge dagli atti come il Fazio andasse in giro con una moto-ape, mezzo notoriamente di piccole dimensioni e ridottissimi consumi: è credibile, allora, che al benzinaio sia stato dato in pagamento un assegno da € 500,00 per saldare il modesto debito per il carburante? È ovvio che la domanda non necessita di risposta.

Così illustrate le prove raccolte e ferme restando le valutazioni già svolte, si deve ora procedere al vaglio di attendibilità dei dichiaranti, momento sempre delicato e imprescindibile ai fini della corretta valutazione del materiale probatorio e, quindi, della decisione.

### 3. Vaglio di attendibilità dei testimoni e dell'imputato Peraino

Avendo esposto il susseguirsi dei fatti seguendo il filo del racconto della persona offesa, è bene che sia proprio Guido Marrone il primo soggetto ad essere riguardato con lente critica, anche perché – per consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice – le dichiarazioni della parte lesa possono spiegare pieno valore probatorio senza necessità di

riscontri esterni (cfr.: Cass. 29 gennaio 1997, Benfatti, in Cass. Pen., 1998, 2425; Cass. 11 luglio 1997, Bello, ivi, 1998, 2425; Cass. 18 ottobre 2001, Panaro, ivi 2002, 3848), a condizione che sia stato condotto un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso, non essendo la vittima «immune da sospetti in quanto portatrice di interessi antagonisti con quelli dell'imputato» (Cass. 6 ottobre 1999, D'Agostino, CP 2000, 3392). Al giudizio sulla credibilità del teste deve poi seguire la verifica dell'attendibilità intrinseca delle specifiche dichiarazioni, tenuto conto di indici rivelatori quali la spontaneità e costanza, la reiterazione senza contraddizioni, la logicità e la molteplicità di contenuti descrittivi.

Ciò posto, si deve ammettere Guido Marrone non è stato un teste modello, ossia spontaneo, esaustivo e disinteressato: non ha denunciato spontaneamente le pressioni subite; non è stato collaborativo con gli inquirenti, rivelando piuttosto i dati a sua conoscenza solo dopo che le evidenze procedimentali altrimenti raccolte lo mettevano alle strette; verosimilmente, non ha detto tutto quanto a sua conoscenza.

Tuttavia, gli aspetti appena evidenziati – ben lungi dall'inficiare – avvalorano un giudizio positivo di attendibilità. Se ne desume, infatti, che la vittima non ha reso dichiarazioni accusatorie allo scopo di nuocere agli imputati. Al contrario, ha cercato, nei limiti del possibile, di alleggerire la posizione del Peraino e non si è costituita parte civile, pur avendo subito un danno economico considerevole.

Sotto il profilo oggettivo, poi, la narrazione del Marrone è dettagliata, logica e coerente nonché riscontrata e sorretta – come risulta dal paragrafo che precede – dalle deposizioni degli altri testi, dai contenuti delle intercettazioni e dalle altre risultanze investigative.

Deve, quindi, concludersi che il Marrone è attendibile e le sue dichiarazioni sono degne di fede.

Quanto agli altri testi, non v'è motivo di dubitare né della Cognata né della Spatola, che si sono limitate a riferire singoli episodi caduti sotto la loro diretta percezione e le cui dichiarazioni – almeno con riguardo all'episodio del biglietto in cui si prendeva nota di una misteriosa telefonata – si riscontrano vicendevolmente.

Per la Cognata, poi, deve aggiungersi che la stessa non avrebbe avuto motivo di voler agevolare il Marrone, supportandone artatamente la versione, considerato che anzi la donna aveva lasciato l'agenzia Gabetti perché non si trovava bene nell'ambiente di lavoro.

Per i motivi già messi in risalto nel paragrafo precedente, non persuade, invece, il teste Amato, la cui funambolica deposizione mira evidentemente a far escludere ogni possibile coinvolgimento personale

nella vicenda per cui è processo. Un tale giudizio, comunque, nulla toglie al dato, provato dai tabulati in modo incontrovertibile, che una sim card in uso all'Amato sia stata utilizzata dal Fazio per indirizzare al Marrone una telefonata meritevole di attenzione investigativa.

Proseguendo, non occorre spendere molte parole a sostegno della credibilità degli operanti, che si sono limitati a riferire in dibattimento su dati acquisiti nell'esercizio dei loro compiti istituzionali senza essere legati da rapporti pregressi con alcuno dei protagonisti della vicenda.

Infine, per quel che concerne il Peraino, quanto già osservato rispetto al contenuto delle sue dichiarazioni – intrinsecamente inverosimile e smentito ab externo dalle altre risultanze del procedimento – rende superflua ogni valutazione ulteriore in punto di attendibilità soggettiva.

#### 4. La ricostruzione della vicenda

Sulla scorta degli elementi esposti e delle argomentazioni fin qui illustrate, il nucleo essenziale della vicenda può essere sinteticamente descritto nei termini che seguono.

Con l'intermediazione della filiale dell'agenzia immobiliare Gabetti gestita dal Marrone – che aveva ricevuto mandato in esclusiva dalla parte venditrice «Maggio '84» –, nel dicembre 2003 era stato concluso tra la predetta «Maggio '84» e la «Elimi Costruzioni s.r.l.» un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sita a Trapani.

La conclusione dell'affare era stata agevolata dalla segnalazione proveniente da Giuseppe Fazio, soggetto esercente da tempo l'attività di mediatore, pur senza essere iscritto nell'apposito albo.

Per detta segnalazione il Marrone si era impegnato a corrispondere al Fazio la metà del compenso incassato, che era stato pari ad € 31.200,00, € 26.000,00 se considerato al netto dell'I.V.A.

L'accordo iniziale, però, non era stato adempiuto, perché il Marrone, prima, aveva ridotto unilateralmente ad € 8.000,00 la somma da dare al sensale e, poi, aveva consegnato subito solo € 4.500,00, rinviando sine die il saldo.

Il Fazio si era subito risentito ed aveva iniziato a pretendere quanto riteneva gli spettasse con sempre maggiore insistenza, presentandosi con esasperante frequenza presso l'ufficio del presunto debitore. Un giorno, gli animi si erano particolarmente riscaldati, perché l'imputato aveva rifiutato un assegno di € 650,00 o 600,00, che il Marrone avrebbe voluto dargli in parziale pagamento, ed era andato via facendo intendere che la cosa non si sarebbe chiusa lì («ti faccio vedere io chi è Peppe Fazio»).

È a questo punto che entra in gioco Vito Peraino, il quale, su sollecitazione del Fazio, si era messo in contatto col Marrone, per esigere sia la definizione della questione col sensale sia l'ulteriore dazione di somme a fantomatici «amici». Invero, i toni usati dal Peraino nel rivolgersi alla vittima non sono espressamente minacciosi né v'era bisogno che lo fossero: egli poteva evidentemente permettersi il lusso di atteggiarsi a bonario conciliatore, riuscendo, però, a piegare il Marrone al suo volere. Basta considerare taluni elementi sintomatici – segnatamente l'intromissione sine titolo in una vicenda tra soggetti terzi, l'allusività dei discorsi ed il risultato raggiunto di far pagare la vittima – per concludere che il Peraino ha dalla sua la forza di intimidazione che è tipica di Cosa nostra.

Ed infatti, il Marrone aveva consegnato al benzinaio per il Fazio lo stesso titolo che quest'ultimo aveva inizialmente rifiutato.

Dopodiché, tutto tace fino a quando, il primo aprile del 2005, un incendio aveva distrutto la casa prefabbricata della moglie del Marrone. Durante le indagini, era stato accertato che il lucchetto di accesso alla proprietà era stato forzato e che una pianta era stata tagliata e collocata sotto un'altra, ma non c'erano tracce di liquido infiammabile.

Erano seguiti: il 4 aprile, una telefonata del Fazio alla Spatola per avere informazioni su dove si trovasse il Marrone; nel mese di maggio, la richiesta del Peraino alla vittima di andarlo a trovare al più presto presso il rifornimento di benzina; una misteriosa richiesta di denaro, proveniente dall'utenza di Antonio Amato, raccolta al telefono dalle segretarie della Gabetti ed evidentemente riconducibile alle pretese del Fazio; una telefonata, in cui si udiva solo una risata sarcastica, arrivata sul cellulare del Marrone, mentre questi si trovava a Marausa intento a cercare di ricostruire la casa distrutta dalle fiamme.

Il 20 giugno, dopo un'ulteriore "convocazione" da parte del Peraino, c'era stato un altro incontro col Marrone, nel corso del quale l'imputato aveva chiesto che gli fossero consegnate non solo le somme per il Fazio, ma dell'altro denaro da corrispondere a terzi soggetti non meglio specificati e sui quali la stessa vittima si era guardata bene dal fare domande.

Sta di fatto che il Marrone – dichiaratamente intimorito dall'essere il Peraino cognato del boss mafioso Francesco Pace – aveva consegnato al benzinaio un assegno di € 500,00, tratto sul conto della Broker Service, firmato dalla formale amministratrice Antonella Spatola, recante la data del 20 luglio 2005 e negoziato il successivo 22 luglio dalla «Pace Maria & Company s.a.s.» riconducibile alla moglie del Peraino.

Si arriva così al settembre 2005, quando v'è prova che gli odierni coimputati non avevano ancora mollato la presa, ma continuavano a fare la posta al Marrone.

Ed ecco che, il 5 ottobre 2005, l'offeso era tornato al rifornimento API per impegnarsi a pagare, alla condizione – cui il Peraino aveva assentito – che i soldi non andassero al Fazio.

Al Peraino era stato effettivamente consegnato, il successivo 24 ottobre, un altro assegno da € 500,00, sempre a firma della Spatola e parimenti negoziato dalla «Pace Maria & Company s.a.s.».

Passato dell'altro tempo, il 17 novembre 2005, il Marrone – sempre più preoccupato – era andato a chiedere spiegazioni al Peraino sugli eventi che avevano interessato la casa di Marausa. Il benzinaio aveva negato ogni coinvolgimento del Fazio e degli «amici» in quelle vicende e “rassicurato” l'interlocutore sul fatto di trovarsi «in mani di amici».

Quella appena ripercorsa è la sintesi dei dati ricostruiti con certezza nel corso del processo, gli unici sui quali può essere fondato un giudizio di penale responsabilità.

Se ne ricava la certezza di un previo accordo tra gli odierni imputati finalizzato ad esercitare pressione sul Marrone affinché pagasse sia al Fazio che a terzi. Quelle pressioni avevano, poi, centrato, almeno in parte l'obiettivo, perché la vittima – per quanto riottosa e pur cercando sempre di prendere tempo – aveva, comunque, versato, mediante 3 assegni, la complessiva somma di € 1.600,00 o 1.650,00.

Non v'è prova certa, invece, che sia da ascrivere ai prevenuti anche l'incendio, considerato che l'analisi dei tabulati non consente di collocare il Fazio a Marausa il giorno del commesso reato e che il Peraino – appositamente interpellato sul punto dalla vittima – smentisce fermamente la riconducibilità dell'episodio tanto al coimputato quanto agli «amici». Per di più, dai Difensori è stata revocata in dubbio finanche la natura dolosa del fatto, stante il mancato rinvenimento sul luogo di liquido od altro materiale infiammabile.

Per completezza di approfondimento, però, si deve dire che l'aver escluso quella certezza oltre ogni ragionevole dubbio, che sola può fondare un giudizio di penale responsabilità, non significa che non vi siano significativi indizi del coinvolgimento degli imputati nell'incendio dell'aprile 2004, la cui natura di delitto doloso deve ritenersi provata.

Su quest'ultimo punto, basti segnalare all'attenzione le seguenti osservazioni: anzitutto, nell'esplorare le possibili cause alternative, non ha consistenza l'ipotesi dell'autocombustione, fenomeno già estremamente raro in sé e da escludere dalla gamma delle possibilità concrete nelle ore

serali e notturne, in cui si è verificato l'incendio per cui è processo; per di più, nel periodo primaverile, la casa era disabitata né risulta che fossero stati commissionati lavori sicché non vi sono elementi per ascrivere l'incendio a disattenzione di taluno degli occupanti o dei frequentatori; vi sono, poi, il lucchetto tranciato – chiaro segno di un ingresso abusivo – e la pianta tagliata, volta a rendere vieppiù evidente e significativo il passaggio di taluno invito domino. Tali dati non sono certo elisi dal mancato rinvenimento di tracce di sostanze infiammabili, anche perché la costruzione, essendo un prefabbricato in legno, poteva prendere fuoco molto facilmente, senza bisogno di fare ricorso a strumenti particolari. Infine, ab abundantiam e riguardando il fatto in una prospettiva induttiva ex post, non v'è dubbio che l'atto incendiario abbia sortito un effetto di intimidazione sulla vittima, che, per qualche giorno dopo il fatto, non aveva risposto al telefono, poi aveva pagato e, ad un certo punto, aveva chiesto spiegazioni e rassicurazioni al Peraino.

Così ravvisata la tipicità del fatto di cui all'art. 423 c.p., v'è un quadro indiziario che depone, seppur non in maniera granitica, nel senso della responsabilità degli imputati.

In primo luogo, si rileva che – anche dopo le approfondite indagini svolte – non sono emersi contrasti della vittima con soggetti diversi dagli odierni imputati.

In secondo luogo, dopo un anno di silenzio, il Marrone era tornato a ricevere “persuasive sollecitazioni di pagamento” proprio dopo l'incendio: infatti, il 4 aprile 2005 il Fazio aveva chiamato la Spatola per sapere come rintracciare il Marrone; un mese più tardi, Lucia Cognata aveva ricevuto la “strana” telefonata proveniente dall'utenza dell'Amato; sempre nel maggio 2005, era arrivata al cellulare della vittima – che, in quel momento, si trovava proprio a Marausa – una telefonata sarcastica; nella conversazione intercettata del 19 giugno 2005, la persona offesa aveva operato un veloce riferimento a quanto gli era capitato e l'interlocutore Peraino non aveva rivolto alcuna domanda, mostrando di afferrare con immediatezza di cosa si stesse parlando.

In terzo luogo, non convince che un delitto così grave come l'incendio di una casa sia stato causato – come detto dal Peraino – da «ragazzacci», che avevano operato in modo incontrollato ai danni di un soggetto che stava o doveva pagare a Cosa nostra ed era, dunque, sotto la vigile osservazione della consorteria.

Per il resto, è reso palese da tutto lo svolgimento dei fatti che i prevenuti fossero determinati ad ottenere ad ogni costo il pagamento delle somme, che ritenevano loro dovute, ed è forse una sorta di lapsus



rivelatore da parte del Peraino quell'espressione – detta al Fazio e riferita al Marrone – «lasciamelo cucinare a me»: forse si può dire, con espressione immaginifica, che la “cottura a fuoco lento” della vittima era iniziata con l'intimidazione ed era stata ravvivata con l'incendio.

Tuttavia, come già evidenziato, l'analisi dei tabulati telefonici non consente di collocare il Fazio sul luogo del reato al tempo della sua commissione ed il Peraino – parlando col Marrone il 17 novembre 2005 e non avendo motivo di temere di essere intercettato – ha detto di non sapere a chi andasse addebitato il fatto incendiario, escludendo, comunque, la regia di Cosa nostra. Al riguardo, sarebbe ragionevole osservare che il Fazio potrebbe essersi servito della collaborazione di altri e che il Peraino non avrebbe avuto motivo di ammettere il reato davanti ad un interlocutore che aveva comunque subito l'effetto intimidatorio. Il Collegio, però, non intende spingersi a tanto, ritenendo che la presunzione di non colpevolezza, posta dall'art. 27, comma 2, Cost. e principio di diritto espressione di civiltà giuridica, imponga di lasciare spazio – come ribadito dall'art. 533 c.p.p. – a quel ragionevole dubbio che deve far pendere l'ago della bilancia verso il favor libertatis. Ne discende, stante l'insufficienza e contraddittorietà della prova, che Giuseppe Fazio e Vito Peraino vanno assolti dal delitto di cui al capo b) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Ciò posto, si deve ora passare a verificare se i restanti fatti, ricostruiti con certezza, risultino sussumibili sotto le previsioni incriminatrici richiamate al capo a). Più analiticamente, si deve chiarire se realizzino la contestata estorsione continuata ed aggravata le “pressioni” esercitate dagli imputati sul Marrone, “pressioni” nel novero delle quali – per le ragioni poc'anzi esplicitate – non può tenersi conto dell'incendio.

##### 5. Qualificazione giuridica dei fatti, circostanze e continuazione

Il delitto di estorsione, contemplato dall'art. 629 del codice penale, è volto a tutelare il patrimonio da offese che recano pregiudizio, al tempo stesso, alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Esso realizza – secondo la definizione di autorevole dottrina – un «delitto di cooperazione con la vittima», la quale, con violenza o minaccia, viene costretta ad un facere o ad un non facere, che procura al soggetto attivo o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ne deriva che, ove si proceda per il reato de quo, è demandato al giudice di accertare: la configurabilità di una condotta violenta o minacciosa riconducibile all'imputato; il rapporto di causalità tra detta condotta e la costrizione della vittima a fare o ad

omettere alcunché; il prodursi di un profitto ingiusto con altri danno in conseguenza della coartata azione od omissione.

Ciascuno di questi aspetti ha formato oggetto di approfondimento sia in dottrina che in giurisprudenza.

In particolare, per quanto attiene alle modalità attuative della costrizione, si ritiene che la violenza possa essere esercitata su cose o persone, ma debba comunque lasciar residuare una sia pur minima libertà di autodeterminazione in capo a chi la subisce, in maniera tale che sia possibile segnare il discrimen con la contigua fattispecie di rapina. In tal modo, però, la violenza stessa finisce per risolversi – come non si manca di rimarcare in dottrina – in una ipotesi particolarmente efficace di minaccia. Tanto dà ragione del motivo per cui il lavoro interpretativo è stato incentrato prevalentemente sulla decodificazione della nozione di minaccia.

In argomento, è stato giustamente messo in evidenza dalla giurisprudenza che «la “minaccia”, da cui consegue la coazione della persona offesa, può presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta od orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli ovvero ancora presentarsi sub specie di comportamenti formalmente corretti. Infatti, ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito perseguito dal soggetto agente e l' idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente: non a caso la forma di estorsione preferita dalla criminalità organizzata (il cosiddetto “pizzo”) è rappresentata dalla “protezione” accordata dal sodalizio criminale alla vittima nell'ambito di una generale strategia di accaparramento delle aziende» (Cass., 4 maggio 2007, n. 23035. Conf., ancor più di recente, Cass., 20 maggio 2010, n. 19724, CED 247117). V'è, dunque, sintonia con quanti, in dottrina, mettono in evidenza come il delitto di estorsione imponga all'interprete di avvalersi in modo penetrante dell'esperienza delle umane cose per andare al di là delle forme ed arrivare alla sostanza dei fenomeni.

Proseguendo nella disamina della fattispecie, la violenza o la minaccia sono le forme vincolate per causare il doppio evento previsto dalla norma: prima la costrizione, ossia la coazione della volontà della vittima; poi il fare o l'omettere qualcosa, fatto cui consegue l'ingiusto profitto di taluno con altrui danno (cfr., ex plurimis, Cass., 10 giugno 2008, n. 24068, CED 240625).

Nella prassi applicativa, poi, l'elemento dell'ingiusto profitto è individuato «in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antiggiuridico o con uno strumento legale ma

avente uno scopo tipico diverso» (Cass., 31 marzo 2008, n. 16658, CED 239780. Conf. Cass., 17 novembre 2005, n. 29563, CED 234963).

Ai fini della consumazione, «sono sufficienti, da un lato, il conseguimento della cosa o del denaro o del titolo, in cui si sostanzia il profitto ingiusto realizzato mediante violenza o minaccia, e, dall'altro, il danno patrimoniale arrecato alla parte lesa; essendosi, con il verificarsi di tali elementi costitutivi della fattispecie penale, il fatto illecito interamente esplicito» (Cass., 29 maggio 1989. Conf., più di recente, Cass., 9 giugno 2010, n. 24353, Sole, CED 247863).

La struttura fin qui descritta si adatta perfettamente alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio.

Ed infatti, tutto parte dall'insistente pretesa del Fazio di ottenere dal riottoso Marrone una consistente somma di denaro quale provvigione per la mediazione posta in essere ai fini della compravendita stipulata tra la «Maggio '84» e la «Elimi Costruzioni s.r.l.». Detta pretesa deve essere qualificata sine titulo, perché, in tema di mediazione, la necessaria iscrizione nell'apposito ruolo professionale è il presupposto introdotto dalla legge n. 39/1989 per regolare il mercato e porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Di conseguenza, per il disposto dell'art. 2231 c.c. – a mente del quale «quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato dall'iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione» – l'esecuzione della mediazione da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo alla nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto (cfr. Cass., 15 febbraio 2005, n. 3021). Non vi sono oscillazioni in proposito nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, «in tema di mediazione, per effetto della L. n. 39 del 1989, art. 6, comma 1, la mancata iscrizione di chi eserciti detta attività nell'apposito albo professionale, esclude il diritto alla provvigione: e poiché la norma che prevede la necessità di tale iscrizione è imperativa (cfr. L. n. 39 del 1989, art. 8 che punisce con una sanzione amministrativa l'esercizio della mediazione in assenza di iscrizione nell'albo, oltre a prevedere, in tal caso, l'obbligo di restituzione delle provvigioni percepite), è nulla la contraria pattuizione tra le parti ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1» (Cass., 3 novembre 2000, n. 14381).

Né si potrebbe ritenere che la remunerazione andasse corrisposta al Fazio dal Marrone in forza di un contratto d'opera (2222 c.p.), perché siffatta costruzione sarebbe comunque vanificata dal disposto dell'art. 1344 c.c., per il quale «si reputa altresì illecita la causa» – con conseguente nullità

del contratto ex art. 1418 c.c. – «quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa».

In questa cornice, non può trovare posto neppure l'argomento – speso dalla Difesa del Fazio – in base al quale il sensale avrebbe agito sulla base della promessa di pagamento o ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) fatta dal Marrone a persona che egli sapeva non essere iscritta nell'apposito albo professionale. Su questo specifico punto, i ragionamenti sviluppati supra non solo restano validi, ma trovano il puntuale conforto della Corte regolatrice, la quale ha chiarito che «la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla causa debendi, dispensando il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto» (Cass., 9 maggio 2007, n. 10574, CED 597083, che ha confermato la sentenza di rigetto di una domanda di pagamento di somme per l'attività svolta nell'acquisto di un immobile fondata su una promessa di pagamento titolata, essendo stata giudizialmente accertata l'invalidità del rapporto sottostante, in difetto delle condizioni per ricondurre l'attività svolta all'assistenza legale, per mancanza di abilitazione professionale, o alla mediazione, per mancanza di iscrizione all'albo).

Le superiori considerazioni valgono già ad escludere sul piano oggettivo la possibilità di invocare la fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, la quale ultima presuppone l'esistenza – che difetta nel caso oggetto di giudizio – di un diritto azionabile davanti ad un giudice (Cass., 9 novembre 2005, n. 44292, CED 232815). Ed infatti, la Suprema Corte non esita a riconoscere che «integra il requisito dell'ingiusto profitto, costitutivo del reato di estorsione, la percezione, dietro cauzione, di somme di denaro a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito albo professionale» (Cass.. 15 gennaio 2010, n. 1888, Caputo, CED 246322).

Incurante di ciò e non pago di quanto gli era già stato corrisposto, Giuseppe Fazio, nell'aprile 2004, aveva lasciato l'ufficio del Marrone proferendo le parole «ti faccio vedere io chi è Peppe Fazio» e si era rivolto al Peraino.

Quest'ultimo, stando alle emergenze dibattimentali, non era un comune amico dei contendenti, che avrebbe potuto svolgere, in quanto tale, il ruolo di paciere; evidentemente, quindi, era ritenuto dal Fazio persona alla quale non sarebbe stato possibile dire di no, anche in considerazione del legame di affinità col boss mafioso Francesco Pace, fratello della moglie del Peraino.

L'intervento del Peraino ha avuto inizio nell'aprile 2004, è proseguito nel 2005 e si è svolto tramite telefonate, inviti, sollecitazioni e raccomandazioni, ma senza l'esplicita prefigurazione di mali ingiusti per il caso di inadempimento. S'è già detto, però, che la minaccia ex art. 629 c.p. può anche assumere forme sfumate, ma non meno "persuasive", come tipicamente accade quando il soggetto attivo faccia ricorso al cosiddetto metodo mafioso. Ed ecco che, a questo punto, la struttura del fatto tipico si salda con quella della contestata aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991, e precisamente col profilo che fa riferimento all'avvalersi «delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale», ossia la «forza di intimidazione del vincolo associativo e (la) condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva».

Orbene, ragionando sulla richiamata fattispecie di cui all'art. 416bis c.p. – costruita con pregnanti riferimenti alla realtà sociale e culturale –, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che «l'elemento della forza intimidatrice del vincolo associativo deve essere desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, che deve essere attuale e non solo potenziale. A tal riguardo la violenza e la minaccia non costituiscono una modalità con la quale deve necessariamente manifestarsi all'esterno la condotta degli associati, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi propri dell'associazione, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la sua capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici e indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere» (Cass., 10 luglio 2007, n. 34974).

Una tale condizione di assoggettamento e di omertà, invero, è proprio quella che si ravvisa nella persona offesa allorquando si rapporta al Peraino. A ritenere diversamente, infatti, non si spiegherebbe per quale motivo il Marrone abbia dato tante spiegazioni ad un estraneo rispetto alla situazione di conflitto col Fazio, perché gli abbia esibito la fattura origine della controversia, perché si sia sempre precipitato al rifornimento API ad ogni chiamata di colui che non avrebbe dovuto essere altro che il benzinaio

di fiducia, perché gli abbia consegnato degli assegni, chiedendo che non andassero al Fazio, perché abbia parlato con l'imputato di misteriosi e mai nominati «amici», perché abbia chiesto spiegazioni e rassicurazioni proprio al Peraino sui fatti "sospetti" che avevano interessato la casa di Marausa.

Del resto, il tenore delle conversazioni intercettate non potrebbe essere più chiaro e rivelatore: il Peraino non ha bisogno di ordinare o di essere perentorio, perché il Marrone è prono ai suoi desiderata, si precipita alle convocazioni, non denuncia i fatti alle autorità competenti, si scusa dei propri ritardi e soprattutto paga, con ritardo ed in più soluzioni ma paga. Né potrebbe essere una carta vincente quella di invocare il ritardo e le dilazioni nei pagamenti per ritenere non coartata la volontà della vittima, perché anzi proprio questi tentativi di resistenza dimostrano che l'agente Gabetti non si sentiva gravato da una obbligazione naturale, che avrebbe preferito non pagare e che, forse, sperava che chi stava più in alto decidesse di lasciar correre. Si pone su questa stessa linea argomentativa, in fondo, la consolidata giurisprudenza che non esclude la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, neppure nel caso in cui «la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste» (Cass., 6 marzo 2009, n. 14951, CED 243731).

E poi c'è quell'inquietante riferimento agli «amici», soggetti mai nominati ma costantemente evocati, soggetti che controllano il territorio e possono essere a conoscenza – se non addirittura responsabili – degli atti criminali della zona, soggetti cui si "deve" l'appellativo di «amici» anche quanto sono la regia occulta che forza la dazione di somme sine titolo. Insomma, non v'è dubbio – salvo che non si voglia ragionare come se ci si trovasse nell'iperuranio – che questi «amici» siano i mafiosi del luogo, rispetto ai quali il Peraino viene a porsi quale anello di collegamento con chi, come il Marrone, non può e non deve accedere a livelli più alti.

Deve, quindi, ritenersi integrato il fatto tipico del delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991, correttamente contestato in termini di reato continuato, apparendo evidente la preordinazione ad un unico disegno criminoso di quelle indebite "pressioni" che hanno costretto la vittima a tre diverse dazioni di assegni, ciascuna delle quali integrante autonomo fatto estorsivo. È fuor di dubbio, infatti, che vi sia stato qui non il mero utilizzo di mezzi di «persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venisse lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato»

(Cass., 7 ottobre 2010, n. 39336, CED 248870). Proprio questo è accaduto al Marrone, il quale – indipendentemente dal ruolo che possa aver avuto nella mediazione iniziale – sapeva di non poter opporre resistenza agli «amici» senza ricavarne gravi conseguenze negative: perciò ha pagato, sia pure coi ritardi e le dilazioni di cui s'è dato conto.

Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti difensivi relativi al fatto che il Fazio non avrebbe posto in essere violenza o minaccia e che il Peraino non sarebbe stato assillante né, quindi, costrittivo. Per ribattere al primo argomento, infatti, è sufficiente osservare che la condotta tipica prevista dalla fattispecie monosoggettiva di parte speciale è stata realizzata dal Peraino – che ha operato con metodo mafioso –, ma previo accordo (anche) col Fazio, la cui condotta accessoria, quindi, ha costituito un contributo materiale e morale che diviene penalmente rilevante per il tramite dell'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato. Quanto all'osservazione portata avanti dalla Difesa del Peraino, si impongono due controdeduzioni: in primo luogo e in punto di diritto, può bastare anche una sola condotta violenta o minacciosa – purché seguita dal doppio evento contemplato dall'art. 629 c.p. – perché sia integrata l'estorsione, non occorrendo affatto una sorta di assillante persecuzione; in secondo luogo e in punto di fatto, il Peraino ha lasciato trascorrere un considerevole arco temporale tra la ricezione del primo assegno e la richiesta degli ulteriori, ma le sue "sollecitazioni" sono diventate sempre più insistenti dall'aprile 2005.

Detto questo, non si trascura che è stata contestata anche la finalizzazione dell'estorsione all'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, che è la seconda ipotesi – distinta, quantunque logicamente connessa alla prima – di operatività della più volte richiamata aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991 (sulla distinzione tra le due articolazioni dell'aggravante, cfr. autorevolmente Cass., 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio e altro, CED 197430). In questa forma, l'aggravante in parola può essere addebitata anche a chi non sia organicamente inserito nella consorteria, ma abbia contribuito al perseguimento dei fini di questa, agendo animato da «una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale» (Cass., 13 novembre 2008, n. 2696, CED, 242686). Nel caso che ci impegna, però, non v'è prova certa di questa «univoca finalizzazione agevolatrice» in capo agli imputati, perché il Fazio ha agito pro domo sua, mentre la posizione del Peraino è ambigua. Questi, infatti, nelle conversazioni con Marrone dice di essere spinto ad agire dagli «amici» e si fa forte della forza di intimidazione di Cosa nostra, che gli proviene dall'essere affine del Pace; per di più, la ricostruzione complessiva della

vicenda suggerisce che abbia agito quale longa manus della consorteria per far rispettare accordi preesistenti. Su quest'ultimo punto, però, i dati certi si frammischiano alle ipotesi, perché i collegamenti esterni non sono stati compiutamente disvelati, sicché non può escludersi che il cognato del Pace, in questa circostanza, abbia voluto conseguire vantaggi per sé soltanto, richiamando l'interessamento di altri, in parte, per rafforzare il proprio operato e, in parte, per apparire il soggetto bonario, che si limita a fare da tramite ed al quale, quindi, nulla può essere chiesto o rimproverato.

L'aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991, pertanto, deve ritenersi integrata solo con riguardo all'ipotesi contemplata nella sua prima parte, cioè per essersi gli imputati avvalsi – il Fazio rivolgendosi al Peraino e questi evocando l'interessamento degli «amici» – delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p.

#### 6. Elemento soggettivo

Passando ora a considerare il versante della colpevolezza, il necessario punto di partenza è che l'estorsione è reato «a dolo generico, in quanto il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva» (Cass., 17 marzo 2004, n. 18380). In altri termini, i requisiti di coscienza e volontà devono investire sia la costrizione mediante violenza o minaccia sia l'ingiustizia del profitto conseguito per il tramite di quella costrizione.

Nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio, i predetti requisiti di coscienza e volontà si ravvisano in capo ad entrambi gli imputati, le cui posizioni meritano partita considerazione.

Cominciando col Fazio, non v'è difficoltà a sostenere che era consapevole, anzitutto, dell'ingiustizia del profitto che mirava a realizzare con altrui danno. Egli, infatti, lavorando da tempo come sensale, era a conoscenza delle regole del settore, com'è dimostrato dal fatto che, in generale, era solito farsi pagare "in nero" e, nella trattativa tra la «Maggio '84» e la «Elimi Costruzioni s.r.l.», si era accordato col Marrone per essere remunerato "sottobanco", senza comparire formalmente nell'affare.

Lo stesso imputato, inoltre, doveva sapere che il Peraino aveva dalla sua "potenti mezzi di persuasione" – che gli provenivano dall'essere cognato del boss Francesco Pace –, perché altrimenti non avrebbe avuto senso chiedere l'intercessione di un soggetto che non era né intimo amico dei contendenti né conciliatore di professione né buon samaritano per vocazione, atteggiamento quest'ultimo contraddetto nel modo più eloquente da quel «lasciamelo cucinare a me» proferito nella conversazione



col sensale del settembre 2005. In senso contrario, la Difesa del Fazio ha segnalato che il Pace, all'epoca dei fatti per cui è processo, era stato assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, per essere poi arrestato in un momento successivo e precisamente nel dicembre 2005. Il rilievo può essere suggestivo, ma nient'affatto dirimente, perché, a livello sociale, la qualifica di mafioso non dipende dalle sentenze passate in giudicato quanto piuttosto dalla riconoscibilità nella collettività di riferimento. Del resto, la peculiare forza del mafioso è proprio quella di essere riconosciuto come tale per potersi conseguentemente giovare della capacità di intimidazione del vincolo associativo e della situazione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Stando così le cose, sarebbe del tutto inverosimile ipotizzare che la caratura mafiosa del Pace non fosse nota ai suoi concittadini, per di più dopo che lo stesso – come ricordato dalla Difesa del Fazio – era già stato processato per questo motivo e quando mancavano solo pochi mesi al nuovo arresto. In questo quadro, l'intervenuta condanna del Pace giova al Tribunale, che può trarne la più nitida conferma ex post di una mafiosità preesistente, ma aggiunge poco alla consapevolezza del ruolo di questi che il Fazio aveva già maturato, risolvendosi, proprio per questo, a chiedere l'intervento del cognato del boss, più facilmente accessibile di quanto non fossero le alte sfere dell'associazione, ma comunque in grado di brillare di luce riflessa.

Questa provata consapevolezza da parte del Fazio della qualità soggettiva del Peraino si estende, per logica, ai mezzi che lo stesso avrebbe impiegato per costringere la vittima a pagare. Per di più, v'è l'ulteriore e incontrovertibile dimostrazione dell'accordo criminoso rappresentata dalla conversazione tra i due imputati del settembre 2005, registrata sulla segreteria telefonica del Marrone: il Fazio sapeva che il Peraino avrebbe "cucinato" la vittima, ovviamente coi mezzi di intimidazione di cui poteva disporre.

Nel passare ora a considerare la colpevolezza del Peraino, pare opportuno prendere le mosse dal punto di vista proposto dal Difensore, per il quale – ammesso che il compenso per la mediazione non spettasse al Fazio, perché non iscritto nell'apposito albo professionale – dovrebbe comunque darsi peso al fatto che il benzinaio, non essendo ovviamente "uomo di legge", valutava la questione con l'occhio dell'uomo comune e, quindi, con la sincera convinzione della doverosità del consenso. Per esprimere la questione in termini rigorosamente tecnici, può dirsi che è stata invocata l'applicabilità dell'art. 47, comma 3, c.p. allo scopo di escludere la punibilità per essere il Peraino incorso in errore su una legge diversa dalla legge penale, tradottosi in errore sul fatto che costituisce il

reato; sviluppo ulteriore – seppur non esplicitato di questa linea difensiva – è quello di spingere quantomeno per la derubricazione dell'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in forza del combinato disposto del citato comma 3 col comma 2 dello stesso articolo 47 c.p., a norma del quale «l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso».

La costruzione è raffinata, ma non convince né in punto di fatto né in punto di diritto.

Anzitutto, l'agire "sottobanco" del Fazio ed il fatto che questi non avesse neppure tentato, prima di rivolgersi agli «amici», di fare ricorso ad eventuali mezzi di reazione predisposti dall'ordinamento rende irragionevole, arbitraria e inverosimile l'opinione che il sensale potesse realmente vantare un qualche diritto tutelato dall'ordinamento giuridico. Deve, quindi, ritenersi che il Peraino fosse consapevole dell'illegittimità della pretesa del Fazio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 47 c.p.

Allo stesso risultato, comunque, deve pervenire anche chi prenda le mosse da un atteggiamento più che benevolo, ammettendo lo stato di dubbio del Peraino sulla esistenza o inesistenza del diritto del sensale: infatti, «la causa di giustificazione di cui all'art. 47 c.p. è esclusa dalla sussistenza nell'agente del dubbio in merito al fatto, posto che, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'erronea certezza richiesta dalla norma» (Cass., 2 marzo 2005, n. 15388, CED 231553).

In ogni caso, anche a voler ammettere, nella più "angelica" delle ricostruzioni possibili, l'erronea convinzione da parte del Peraino della azionabilità in giudizio della pretesa vantata dal Fazio, preme osservare che l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – in linea con la tendenza generale ad interpretare assai restrittivamente i presupposti di operatività dell'art. 47, comma 3, c.p. – è granitico nell'affermare che, «nel delitto di estorsione, il dolo si estende necessariamente alla ingiustizia del profitto, elemento costitutivo dello schema legale del reato: esso deve essere escluso ed il fatto può essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole, se pure eventualmente errata, della legittimità della propria pretesa. Ma, in tal caso, la possibilità del ricorso al giudice, al fine della configurazione della minore responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve esistere obiettivamente, in base all'ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo

all'opinione soggettiva dell'agente: l'errore, in quanto avente ad oggetto una norma extra-penale che costituisce il presupposto del precetto penale, in esso inserendosi e completandolo, è irrilevante e non può avere efficacia di scusante, a norma del combinato disposto degli artt 5 e 47 commi secondo e terzo cod. pen.» (Cass., 10 ottobre 1972, n. 5171, CED 124476. Conf.: Cass. 14 ottobre 1986, n. 3651, CED 172647; Cass., 14 ottobre 1983, n. 1923, CED 161176). Insomma, per dar corso alla derubricazione del fatto in considerazione dell'elemento psicologico dell'agente, la giurisprudenza richiede quantomeno che il preteso diritto esista nell'ordinamento, a prescindere dal fatto che spetti a chi lo vanta: detta condizione, però, non ricorre nel caso di specie, perché – come rimarcato più volte – il Fazio non poteva pretendere alcunché per il ruolo di mediatore immobiliare, ostandovi lo sbarramento posto da norme imperative.

Ma v'è di più, perché secondo l'avviso della Corte regolatrice – unanime in giurisprudenza, seppur talora criticato in dottrina –, anche nei casi di giuridica esistenza della pretesa, «quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva» (Cass., 28 ottobre 2010, n. 41365, Straface, CED 248736). Si ritiene, quindi, che la particolare intensità della condotta costrittiva valga a disancorare la pretesa vantata dal suo legittimo fondamento per trasformarla in pretesa illegittima tout court, conclusione che vale a maggior ragione quando la costrizione sia posta in essere da persona estranea al rapporto tra le parti e con metodo mafioso – quindi con la massima forza di intimidazione –, come nel caso del Peraino, che è intervenuto nell'altrui contesa non al solo fine di aiutare il Fazio a farsi ragione da sé, ma anche per il perseguimento di ulteriori interessi illeciti. Tutto ciò, peraltro, è in linea col principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti» (Cass., 16 febbraio 2006, n. 12982, Caratozzolo e altri, CED 234117). In tali ipotesi, infatti, è «ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava» il terzo e sussiste «altresì il danno per la vittima,

costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale» (Cass., 27 febbraio 1998, n. 5193, CED 211492. Conf.: Cass., 12 luglio 2002, n. 29015, Aligi e altro, CED 222292; Cass., 21 marzo 1997, n. 4681, CED 207595).

Per tutti i motivi fin qui illustrati, dunque, va affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato loro in concorso ascritto al capo a) dell'epigrafe, rispetto al quale non si ravvisa alcuna circostanza attenuante né possono essere concesse le generiche, non sussistendo elementi positivi del fatto né della personalità degli autori – entrambi pregiudicati – che siano idonei a giustificarle.

#### Trattamento sanzionatorio

Venendo, infine, al trattamento sanzionatorio, la pena base deve essere differenziata e comminata in misura maggiore al Peraino, in considerazione della più elevata incisività e capacità “persuasiva” da questi esercitata sulla vittima nonché in considerazione del fatto che è lo stesso imputato, nell'intercettazione del 17 novembre 2005, a mostrare di svalutare la caratura criminale del Fazio ed a porsi ad un livello decisamente superiore.

Di conseguenza – alla luce dei criteri posti dagli artt. 133 e ss., c.p. e delle finalità indicate dall'art. 27, comma 3, Cost. – si stima congrua, per il delitto di cui al capo a) dell'epigrafe, la pena di 7 anni e 5 mesi di reclusione ed € 850,00 di multa per Vito Peraino e di 9 anni e un mese di reclusione ed € 950,00 di multa per Giuseppe Fazio, così determinata: per il Peraino, 5 anni e 6 mesi di reclusione ed € 570,00 di multa quale pena base per il reato di cui all'art. 629 c.p., elevata ex art. 7 legge n. 203/1991 a 7 anni e 4 mesi di reclusione ed € 800,00 di multa, aumentata di un mese di reclusione ed € 50,00 di multa per continuazione interna; per il Fazio, 5 anni di reclusione ed € 516,00 di multa quale pena base ai sensi dell'art. 629 c.p., aumentata per il citato art. 7 a 6 anni e 9 mesi di reclusione ed € 690,00 di multa, aumentata di un terzo per la recidiva fino a 9 anni di reclusione ed € 920,00 di multa, aumentata di un mese di reclusione ed € 30,00 di multa per continuazione interna.

A norma degli artt. 28, 29 e 32 c.p., entrambi gli imputati vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

In forza dell'art. 535 c.p.p., Giuseppe Fazio e Vito Peraino vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali.

Quanto al capo b), non può che ribadirsi, ex art. 530 comma 2 c.p.p., la motivata statuizione assolutoria di entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

Ricorrendo il presupposto - contemplato dall'art. 544, comma 3, c.p.p. - della particolare difficoltà della stesura della motivazione per la gravità delle imputazioni e la complessità delle questioni implicate, si indica in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli articoli di legge in rubrica, 81 cpv., c.p., 533 e 535 c.p.p.;

dichiara PERAINO Vito e FAZIO Giuseppe colpevoli del delitto loro in concorso ascritto al capo a) dell'imputazione, con la contestata recidiva specifica per il solo Fazio, e condanna PERAINO Vito alla pena di 7 anni e 5 mesi di reclusione ed € 850,00 di multa e FAZIO Giuseppe alla pena di 9 anni e un mese di reclusione ed € 950,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28, 29 e 32 c.p.,

dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,

assolve PERAINO Vito e FAZIO Giuseppe dal reato loro ascritto al capo b) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Trapani, 31 marzo 2011

Il Giudice estensore  
Caterina Brignone

Il Presidente  
Alessandra Camassa